



Direzione Transizione Ambientale

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: Misure temporanee sino al 31 marzo 2021 per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. X/3606 del 28 settembre 2020.

IL SINDACO

Visto:

- l'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano del 9 giugno 2017 (di seguito per brevità "Accordo di Programma di bacino padano"), sottoscritto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare con le Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia-Romagna, diretto ad assicurare la realizzazione coordinata e congiunta di misure aggiuntive di risanamento nell'ambito del processo cooperativo Stato-Regioni avviato per il rientro nei valori limite di qualità dell'aria anche al fine di evitare aggravamenti e sentenze di condanna in riferimento alle procedure di infrazione avviate dalla Commissione Europea e attualmente pendenti.

Considerato che:

- tale Accordo di Programma di bacino padano prevede l'individuazione di misure nazionali e regionali in grado di intervenire sui principali settori emissivi e l'impegno, da parte delle Regioni firmatarie, di attuare le misure regionali di competenza.
- l'art. 2 dell'Accordo di Programma di bacino padano individua gli impegni a carico delle Regioni firmatarie. In particolare l'art. 2, lett. a) individua quale periodo dell'anno per le limitazioni strutturali della circolazione quello compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo di ogni anno.
- con Deliberazione n. X/7095 del 18.09.2017, Regione Lombardia ha dato attuazione a quanto previsto dall'art. 2, lett. o) dell'Accordo di Programma prevedendo l'attivazione aggiuntiva di misure temporanee, omogenee nelle quattro Regioni del bacino padano, al verificarsi di condizioni di perdurante accumulo e aumento delle concentrazioni degli inquinanti correlate all'instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla loro dispersione per il periodo dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno quale semestre di applicazione delle misure per il miglioramento dell'aria in ragione dell'applicazione coordinata e congiunta dei provvedimenti di limitazione della circolazione con le altre Regioni del bacino padano previsto dall'Accordo di Programma.
- con la medesima Deliberazione n. X/7095 del 18.09.2017, e successive modifiche intervenute, sono stati altresì determinati i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti da applicare, nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno, previa emanazione di ordinanza sindacale.

- la medesima D.G.R. n. X/7095 del 18.09.2017 ha previsto due tipologie di misure per il miglioramento della qualità dell'aria:
 - misure di tipo strutturale, la cui attuazione ed applicazione discende direttamente dal medesimo provvedimento regionale;
 - misure temporanee omogenee nelle quattro Regioni del bacino padano, al verificarsi di condizioni di perdurante accumulo e aumento delle concentrazioni degli inquinanti correlate all'instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla loro dispersione, da attuare previa emanazione di ordinanza sindacale annuale da parte dei Comuni interessati.

Ritenuto:

- di individuare il PM10, così come risultante dall'Allegato 4 alla D.G.R. n. 3606/2020, quale inquinante da monitorare ai fini dell'attivazione di misure temporanee, in quanto è l'inquinante più rappresentativo dei fenomeni di inquinamento secondario in ragione della sua natura chimico fisica.

Rilevato che:

- Regione Lombardia ha adottato, in data 28.09.2020, la Deliberazione n. XI/3606 avente ad oggetto "Misure per il miglioramento della qualità dell'aria: nuove disposizioni inerenti alle limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti in relazione anche all'emergenza sanitaria da Covid-19" con cui ha approvato:
 - l'Allegato 1, che definisce i criteri, le modalità, la tempistica, l'ambito di applicazione, le esclusioni e le deroghe per le limitazioni alla circolazione e all'utilizzo di determinate tipologie di veicoli e che modifica, sostituendolo integralmente, l'Allegato 1 alla d.G.R. 2055/2019, a decorrere dal 11 gennaio 2021;
 - l'Allegato 2, che individua le soglie di chilometri assegnabili con la deroga chilometrica prevista con l'adesione al servizio MoVe-In per ogni categoria e classe di veicolo limitato e che modifica e sostituisce l'Allegato 3 alla d.G.R. 2055/2019, a decorrere dal 11 gennaio 2021;
 - l'Allegato 3, che definisce disposizioni inerenti ai veicoli di classe Euro 1 benzina e Euro 4 diesel appartenenti alla categoria degli operatori del commercio ambulante in caso di adesione al servizio MoVe-In e che integra le disposizioni di cui alla d.G.R. n. 3102 del 5/5/2020;
 - l'Allegato 4, che definisce i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti e le relative misure temporanee da attivare, in attuazione dell'art. 2 dell'Accordo di bacino padano e che modifica e sostituisce, a decorrere dal 11 gennaio 2021, l'Allegato 2 alla d.G.R. n. 7095 del 18/9/2017 come integrato dalla d.G.R. n. 712 del 30/10/2018.
- è previsto che le nuove disposizioni adottate da Regione Lombardia con la citata D.G.R. n. XI/3606, compreso l'Allegato 4 della medesima deliberazione contenente i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti, abbiano efficacia a decorrere dalla data del 11.01.2021.
- che sino al 10.01.2021 le misure temporanee ed omogenee sono attuate mediante l'ordinanza sindacale n. 51 del 22.10.2020, la quale ha disciplinato, sino a tale data, le misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale sulla base del quadro normativo definito dalle deliberazioni antecedenti alla D.G.R. n. XI/3606, in attuazione delle deliberazioni di Giunta Regionale n. X/7095 del 18 settembre 2017, n. XI/449 del 2 agosto 2018, n. XI/712 del 30 ottobre 2018 e n. XI/2055 del 31 luglio 2019.
- con la sopra citata ordinanza sindacale n. 51 del 22.10.2020 si è dato atto che a far data dal 11.01.2021 sarebbero entrate in vigore le disposizioni di cui alla D.G.R. n. XI/3606 del 28.09.2020 attraverso l'emanazione di successiva ordinanza sindacale.

Considerato pertanto che:

- il meccanismo di attivazione delle misure temporanee omogenee resta invariato e si articola su due livelli così individuati, ora, nell'allegato 4 della D.G.R. n. X/3606 del 28.09.2020:
 - primo livello: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM₁₀, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee vengono attivate il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì);
 - secondo livello: attivato dopo il 10° giorno di superamento consecutivo misurato nella stazione di riferimento del valore limite di 50 µg/m³ della concentrazione PM₁₀, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti. Le misure temporanee vengono attivate il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì);
- per concentrazione di PM₁₀ si intende la media aritmetica giornaliera, su base provinciale, dei valori registrati dalle stazioni di rilevamento attive con dati disponibili appartenenti al programma di valutazione, posizionate sul territorio delle singole province con esclusione delle stazioni classificate come industriali e delle stazioni poste in zona C – di montagna e in zona D – fondovalle, così come stabilito nell'Allegato 4 alla D.G.R. n. 3606/2020;
- le misure temporanee omogenee si attivano, con articolazione provinciale, per i Comuni interessati, in caso di superamento continuativo del limite giornaliero per il PM₁₀ (50 µg/m³) come sopra indicato;
- i dati monitorati e validati da ARPA Lombardia sono messi a disposizione da Regione Lombardia attraverso un applicativo informatico pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia ed ARPA Lombardia. L'applicativo riporta, in particolare, la media per provincia dei dati di PM₁₀ rilevati, il numero di giorni di superamento del limite giornaliero, la mappa dei Comuni aderenti, lo stato di attivazione delle misure temporanee e il rientro nei limiti;
- le suddette misure restano in vigore fino al verificarsi delle condizioni di rientro del livello di criticità, sulla base della verifica effettuata quotidianamente di cui sarà data adeguata comunicazione ai cittadini mediante il sito internet comunale e comunicati stampa.

Visti:

- la Deliberazione n. XI/3606 del 28.09.2020 avente ad oggetto "Misure per il miglioramento della qualità dell'aria: nuove disposizioni inerenti alle limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti in relazione anche all'emergenza sanitaria da Covid-19".
- l'allegato 2 della D.G.R. n. XI/2055 del 31 luglio 2019.
- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 675 dell'8 gennaio 2021.
- l'art. 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada".
- la Legge Regionale n° 24/2006 recante "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente" e la successiva Legge Regionale n° 38/2015 "Legge di semplificazione 2015 – Ambiti economico, sociale e territoriale".
- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa".
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 novembre 2017 n. 186 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide".
- l'art. 50 comma 5 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

- l'art. 44 dello Statuto del Comune di Milano.

ORDINA

dalla data di pubblicazione all'albo pretorio della presente ordinanza e sino al 31 marzo 2021:

1. che dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato nelle stazioni di riferimento del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM₁₀, calcolato come meglio specificato nelle premesse, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo per l'attivazione delle misure) sui quattro giorni antecedenti, entreranno in vigore, il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), le seguenti misure definite di 1° livello:
 - a) in aggiunta ai divieti disposti dalla D.G.R. n. X/3606 del 28.09.2020¹, si applica il seguente divieto di circolazione:

NELLE GIORNATE DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, ESCLUSE QUELLE FESTIVE INFRASETTIMANALI:

dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per i seguenti veicoli:

- veicoli trasporto persone alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 4;

Tale misura si applica sino alla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, attualmente prorogato fino al 31 gennaio 2021, nonché per tutta la durata dello stato di emergenza sanitaria Covid 19, eventualmente prorogato da nuovi provvedimenti nazionali, come da Ordinanza Regionale n. 675/2020. Successivamente tali veicoli saranno soggetti, in via strutturale, ai divieti previsti dall'Allegato 1 della D.G.R. n. 3606/2020¹.

¹ L'Allegato 1 alla D.G.R. n. 3606 del 28.09.2020 prevede, a decorrere dall'11 gennaio 2021, le seguenti modalità di limitazione della circolazione:

AUTOVEICOLI (AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D. LGS. N.285/92, CODICE DELLA STRADA) AD ESCLUSIONE DEI VEICOLI DI CATEGORIA M3 DI TIPO URBANO, INTERURBANO E SUBURBANO UTILIZZATI PER IL TPL: nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle 7.30 alle 19.30, non possono circolare i seguenti autoveicoli:

dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno:

- autoveicoli non omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE oppure 93/59/CEE e alimentati a benzina o gasolio (autoveicoli di classe "Euro 0 benzina o diesel");
- autoveicoli omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE riga A oppure 93/59/CEE e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "Euro 1 benzina o diesel");
- autoveicoli omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE riga B, 94/12/CE, 96/1/CE, 96/44/CE, 96/69/CE, oppure 98/77/CE e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "Euro 2 diesel");
- autoveicoli omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE, 98/77/CE fase A, 99/96/CE, 99/102/CE fase A, 2001/1/CE fase A, 2001/27/CE, 001/100/CE fase A, 2002/80/CE fase A, 2003/76/ fase A e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "Euro 3 diesel");

dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno:

- autoveicoli omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE B, 98/77/CE rif. 98/69/CE B,1999/96 CE B,1999/102 CE B rif. 98/69/CE B, 2001/1 CE rif. 98/69 CE B, 2001/27 CE rif. 99/96 CE riga B1, 2001/100 CE B, 2002/80 CE B, 2003/76 CE B, 2005/55/CE B1, 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1, 2006/81 CE rif. 2005/55 CE B1, 2006/96/CE B, 2008/74/CE rif. 2005/55/CE B1, 2008/74/CE rif. 2005/55/CE B1 (con disp. anti-particolato) e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "Euro 4 diesel"), fatto salvo quanto previsto dall'Ordinanza di Regione Lombardia n. 675 del 08.01.2021 circa la sospensione del divieto per tutta la durata dello stato di emergenza sanitaria disposto con provvedimenti nazionali.

MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI (AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.LGS. N. 285/92, CODICE DELLA STRADA) A DUE TEMPI:

- per motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 0, è vigente fermo permanente della circolazione in tutte le zone del territorio regionale, da lunedì a domenica, dalle 00,00 alle 24,00;
- per motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 1, è previsto il fermo della circolazione nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle 7.30 alle 19.30, dal 1° ottobre fino al 31 marzo di ogni anno.

AUTOBUS DI CATEGORIA M3 (AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.LGS. N. 285/92, CODICE DELLA STRADA) DI TIPO URBANO, INTERURBANO E SUBURBANO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL): è vigente il fermo permanente tutto l'anno, da lunedì alla domenica, dalle 00.00 alle 24.00, per i veicoli:

- non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE e direttive successive e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "Euro 0 diesel");
- omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE riga A e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "Euro 1 diesel");
- omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE e 96/1/CE riga B e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "Euro 2 diesel").

DAL SABATO ALLA DOMENICA E NEI GIORNI FESTIVI INFRASETTIMANALI:

dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per i seguenti veicoli:

- veicoli trasporto persone alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4;

Si applicano, fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico, le esclusioni e deroghe previste dall'Allegato 4 alla D.G.R. n. X/3606 del 28.09.2020, che si riportano integralmente nel documento allegato alla presente ordinanza (Allegato 1) rispettivamente ai paragrafi B) e C).

- b) divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale riportata in Allegato 1 al D.M. 7 novembre 2017, n.186. I parametri individuati nel suddetto Decreto ai fini della classificazione ambientale, quali: rendimento dell'apparecchio e concentrazioni di particolato primario, carbonio organico totale, ossidi di azoto e monossido di carbonio, sono indicati dal costruttore dell'impianto a biomassa legnosa nella Certificazione ambientale del generatore di calore. Laddove tale documento non fosse presente all'atto di acquisto, i costruttori metteranno a disposizione l'informazione anche tramite il proprio sito internet;
- c) divieto assoluto per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...) di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
- d) riduzione di 1 grado centigrado del valore massimo delle temperature dell'aria nelle unità immobiliari di cui all'art. 4, c.1, lett. b) del D.P.R. n. 412/1993 e nei locali interni di esercizi commerciali appartenenti alla categoria E.5 di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 412/1993, passando da 20°C a 19°C con tolleranza di 2°C.

Per quanto concerne le disposizioni di cui al punto d) fanno eccezione gli edifici rientranti nelle categorie di cui all'art. 3 del medesimo D.P.R. di seguito indicate:

- E.3 edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili: ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
 - E.6 edifici adibiti ad attività sportive: E.6(1) piscine, saune e assimilabili; E.6(2) palestre e assimilabili; E.6(3) servizi di supporto alle attività sportive;
 - E.7 edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- e) divieto generalizzato ed esteso per tutti i veicoli di fermarsi e di sostare con il motore acceso;
 - f) divieto di spandimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, dei digestati, dei fertilizzanti e dei fanghi di depurazione in tutto il territorio provinciale interessato dall'attivazione del provvedimento e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare qualsivoglia deroga a tale divieto; sono sempre consentite le seguenti modalità di distribuzione delle sostanze sopra richiamate: iniezione e interrimento immediato, cioè contestuale alla distribuzione, anche con l'utilizzo in sequenza di più attrezzature contemporaneamente operanti sull'appezzamento; tali disposizioni saranno riportate nel Bollettino Nitrati emesso da Regione Lombardia in collaborazione con ERSAF.

Le suddette misure di 1° livello restano in vigore fino al verificarsi delle condizioni di rientro del livello di criticità, sulla base della verifica effettuata quotidianamente di cui sarà data adeguata comunicazione ai cittadini mediante il sito internet comunale e comunicati stampa.

2. Che dopo il 10° giorno di superamento consecutivo misurato nelle stazioni di riferimento del valore limite di 50 µg/m³ della concentrazione PM₁₀, calcolato come meglio specificato nelle premesse, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo per l'attivazione delle misure) sui 10 giorni antecedenti, entreranno in vigore, il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), le seguenti misure omogenee e temporanee, definite di 2° livello:

2.1 Si applicano tutte le prescrizioni e divieti indicati al precedente punto 1) da a) a f) con le seguenti estensioni:

- g) in aggiunta ai divieti disposti dalla D.G.R. n. X/3606 del 28.09.2020¹ si applica il seguente divieto di circolazione:

NELLE GIORNATE DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, ESCLUSE QUELLE FESTIVE INFRASETTIMANALI:

dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per i seguenti veicoli:

- tutti i veicoli alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 4.

Tale misura si applica sino alla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, attualmente prorogato fino al 31 gennaio 2021, nonché per tutta la durata dello stato di emergenza sanitaria Covid 19, eventualmente prorogato da nuovi provvedimenti nazionali, come da Ordinanza Regionale n. 675/2020. Successivamente tali veicoli saranno soggetti, in via strutturale, ai divieti previsti dall'Allegato 1 della D.G.R. n. 3606/2020¹.

DAL SABATO ALLA DOMENICA E NEI GIORNI FESTIVI INFRASETTIMANALI:

dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per i seguenti veicoli:

- tutti i veicoli alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4.

Si applicano, fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico, le stesse esclusioni e deroghe richiamate al punto 1.a) ed indicati nel documento allegato alla presente ordinanza (ALLEGATO 1), rispettivamente ai paragrafi B) e C);

- h) divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle in base alla classificazione ambientale riportata in Allegato 1 al D.M. 7 novembre 2017, n.186. I parametri individuati nel suddetto Decreto ai fini della classificazione ambientale, quali: rendimento dell'apparecchio e concentrazioni di particolato primario, carbonio organico totale, ossidi di azoto e monossido di carbonio, sono indicati dal costruttore dell'impianto a biomassa legnosa nella Certificazione ambientale del generatore di calore. Laddove tale documento non fosse presente all'atto di acquisto, i costruttori metteranno a disposizione l'informazione anche tramite il proprio sito internet.

Le suddette misure di 2° livello restano in vigore fino al verificarsi delle condizioni di rientro del livello di criticità, sulla base della verifica effettuata quotidianamente di cui sarà data adeguata comunicazione ai cittadini mediante il sito internet comunale e comunicati stampa.

AVVERTE CHE

- Il divieto di circolazione, di cui ai punti a) e g) si applica, come previsto in Allegato 1 della D.G.R. n. 3606/2020, all'intera rete stradale ricadente nell'area urbana del Comune, con l'esclusione dei tratti stradali indicati in Allegato 1 alla presente Ordinanza, al paragrafo A) "Ambito Territoriale di applicazione";
- l'inosservanza delle misure di cui ai punti a) e g) sarà punita ai sensi dell'art. 7, comma 13 bis, del D. Lgs. 285/92 e s.m.i;
- l'inosservanza dei restanti divieti e prescrizioni di cui alle lettere b), c), d), e), f) e h) sarà punita, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con una sanzione pecuniaria amministrativa fino ad un massimo di euro 500,00, con applicazione dell'art. 16 della Legge 689/1981;
- i veicoli derogati e comunque non soggetti ai divieti della presente ordinanza sono tenuti al rispetto delle discipline viabilistiche vigenti sul territorio del Comune di Milano, la cui violazione sarà sanzionata ai sensi del D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada).

AVVISA CHE

Se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l'analisi dei dati delle stazioni di riferimento porta ad una variazione in aumento del livello esistente (ossia da nessuna allerta al primo livello e dal primo livello al secondo livello), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, le misure relative al nuovo livello, inteso sia come primo che come secondo, NON si attivano e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo, come da indicazione fornita dall'applicativo della Regione, meglio specificato in premessa, di cui sarà data adeguata comunicazione ai cittadini mediante il sito internet comunale e comunicati stampa.

Il RIENTRO da un livello di criticità qualunque esso sia (primo o secondo livello) avviene se, sulla base della verifica effettuata quotidianamente sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni:

- 1) si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$;
- 2) la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti.

Il rientro dall'applicazione delle misure di primo e di secondo livello, come da indicazione fornita dall'applicativo della Regione, meglio specificato in premessa, di cui sarà data adeguata comunicazione ai cittadini mediante il sito internet comunale e comunicati stampa, ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

Le procedure di applicazione dei livelli di attivazione e disattivazione delle misure temporanee tengono conto di eventuali previsioni meteorologiche non univoche e convergenti, sulla base degli scenari di qualità dell'aria previsti. Alla tempestiva comunicazione dell'esito delle suddette valutazioni provvede Regione Lombardia con apposito comunicato, di cui sarà data adeguata comunicazione ai cittadini mediante il sito internet comunale e comunicati stampa.

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale, comunicati stampa ai quotidiani, e con ogni mezzo a disposizione.

Il Corpo di Polizia Locale curerà l'osservanza delle presenti prescrizioni coadiuvato, se del caso, da tecnici abilitati, potenziando i relativi controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare, all'utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, alle combustioni all'aperto e al divieto di spandimento dei liquami.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs. n° 104/2010 e s.m.i.;
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, entro 120 giorni.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

IL SINDACO
Giuseppe Sala
(firmato digitalmente)



Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 relativa all'adozione, 24 gennaio 2021, di misure eccezionali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, connesse alla ripresa delle attività nell'ambito del territorio comunale.

IL SINDACO

Visti:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
- il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, recante *“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”*, con particolare riferimento all'art. 4;
- il Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159 recante *“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”*;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e gli altri provvedimenti normativi, succedutisi nel tempo e che hanno introdotto, visto il perdurare dello stato di emergenza, disposizioni e misure urgenti, a livello nazionale e regionale, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con gradualità differente e commisurata all'andamento della pandemia;

Visti, in ultimo

- il DPCM in data 3 novembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza*



epidemiologica da COVID-19” con il quale è stata prevista la classificazione delle Regioni italiane, sulla base di specifiche Ordinanze del Ministro della Salute, in tre scenari di rischio crescente, proporzionati alla propagazione dei contagi e con prescrizioni progressivamente più restrittive;

- il Decreto -legge 30 novembre 2020, n. 157, recante *“Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, in particolare, l'art. 24;
- il Decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante *“Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”*;
- il DPCM in data 3 dicembre 2020 che ha confermato la suddetta classificazione e le correlate misure restrittive e di contenimento del contagio;
- il Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 *“Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”*;
- DECRETO-LEGGE 5 gennaio 2021, n. 1 *Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*
- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 676 dell'8 gennaio 2021 con cui è stato disposto che *“a decorrere dall'11 gennaio 2021 e fino al 24 gennaio 2021 le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (IeFP) assicurano il ricorso alla didattica a distanza per il 100% della popolazione studentesca delle predette istituzioni”*;
- Le Ordinanze del Ministero della Salute:
 - dell'8 gennaio 2021, che ha disposto che al territorio della Regione Lombardia venissero applicate le misure di cui all'art. 2 del DPCM 3 dicembre 2020 dal 10 al 15 gennaio 2021;
 - del 16 gennaio 2021, che ha disposto che al territorio della Regione Lombardia venissero applicate le misure di cui all'art. 3 del DPCM 3 dicembre 2020 dal 17 al 31 gennaio 2021;
- il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”* che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 30 aprile 2021;

Richiamati il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento all'art. 7 bis e il D.L. 19/2020, con specifico riferimento all'art. 4;

Preso atto che:

- il Prefetto di Milano, sulla base della citata Ordinanza di Regione Lombardia n. 676 dell'8 gennaio 2021, con nota in pari data, ha comunicato la sospensione del nuovo modello organizzativo degli orari della città di Milano, specificando che



lo stesso *“tornerà utile non appena sussisteranno le condizioni per la didattica in presenza, anche nella prospettiva di lungo periodo già delineata nel corso degli incontri svolti”*, precisando, altresì, che *“Gli sviluppi della normativa nazionale e regionale detteranno anche le tempistiche di adozione dell’ordinanza del Sindaco avente ad oggetto gli orari del commercio, dei servizi alla persona e dell’apertura all’utenza degli uffici pubblici”*;

- tra le suddette misure di cui all’art. 3 del DPCM del 14 gennaio 2021, la lettera f), con riferimento alle attività didattiche, prevede, in particolare, che *“fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza”*;

Rilevato che:

- nello specifico, il citato DPCM del 3 dicembre 2020 ha disposto, tra le altre prescrizioni, all’art. 1, comma 10, lettera s), che:
 - *“le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica [...], in modo che il 100 per cento delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata e che, a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali [...], garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”*;
 - *“presso ciascuna prefettura - UTG e nell’ambito della Conferenza provinciale permanente di cui all’art. 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è istituito un tavolo di coordinamento, presieduto dal prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili, volto ad agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Al predetto tavolo di coordinamento partecipano il Presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana, gli altri sindaci eventualmente interessati [...], nonché delle aziende di trasporto pubblico locale. All’esito dei lavori del tavolo, il prefetto redige un documento operativo sulla base del quale le amministrazioni coinvolte nel coordinamento adottano tutte le misure di rispettiva competenza. [...]”*;



Dato atto che:

- in attuazione delle citate disposizioni e in preparazione della riapertura delle scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese quelle secondarie di secondo grado e delle istituzioni formative accreditate, che erogano i percorsi di istruzione e formazione professionale, che avrebbero dovuto progressivamente riprendere le attività in presenza a decorrere dal 7 gennaio 2021, dopo un lungo periodo di didattica a distanza, la Prefettura di Milano, a seguito di specifici confronti con le autorità locali, ha diramato, in data 21 dicembre 2020:
 - il Documento di Analisi elaborato con il contributo di ATS Città Metropolitana di Milano, dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Milano, dei gestori del servizio di trasporto pubblico e del Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano;
 - il Documento Operativo denominato "*Per Tornare in Classe*" elaborato dalla Prefettura in attuazione del DPCM del 3 dicembre 2020 e sulla base delle risultanze della citata Analisi;
- il citato Documento Operativo parte dall'obiettivo primario di contemperare la necessaria ripresa in sicurezza delle attività scolastiche e formative con il vincolo del 50% della capienza del trasporto pubblico locale, sia su gomma sia su rotaia, come disposto dall'art. 1, comma 10, lett. mm), del DPCM del 3 dicembre 2020;
- per soddisfare tale obiettivo, il Documento ha individuato un insieme di misure coordinate per la ripresa in sicurezza della citate attività e per il contenimento, nelle ore di circolazione degli studenti, dei flussi di utenti sui mezzi del trasporto pubblico locale, mediante una diversa organizzazione delle attività produttive e commerciali, degli uffici pubblici e, in generale, dei tempi e degli orari della Città di Milano, quale città viva e complessa, in cui giornalmente - in tempi ordinari - affluiscono più di un milione di persone per lavoro, studio, tempo libero, motivi di salute, da tutta l'area metropolitana, ma anche da altre Province e Regioni;
- le misure individuate riguardano, in particolare, i seguenti ambiti e prevedono, in sintesi, quanto di seguito riportato:

Istruzione: istituti secondari di 2° grado e CFP: organizzazione dell'orario delle lezioni con due fasce orarie distanziate in entrata, e in modo conseguente in uscita, per assicurare che dal lunedì al venerdì, una quota non superiore al 50% degli studenti (...) entri in classe prima delle ore 08.00; il restante 25% degli studenti dovrà entrare in classe dopo le ore 09,30. L'organizzazione dell'attività scolastica potrà prevedere rientri pomeridiani e attività nelle giornate di sabato, in considerazione dei servizi di trasporto pubblico disponibili.

Misure organizzative del trasporto pubblico locale: mantenimento dei potenziamenti già adottati ed ulteriore potenziamento dei servizi sulla base di

specifico piano aggiornato del trasporto pubblico locale di competenza dei singoli enti/aziende, da predisporre entro il 4 gennaio 2021 ed indicando eventuali corse aggiuntive e spostamenti di orario.

Pubbliche Amministrazioni: organizzazione degli uffici assicurando **(i)** il possibile scaglionamento degli ingressi con entrata dopo le 9:30 di un 10% del personale (del 50%) in presenza **(ii)** ulteriore 10% di *smart working* **(iii)** apertura degli uffici al pubblico dopo le 9:30, previo appuntamento, fatti salvi gli appuntamenti già fissati.

Università: inizio lezioni in presenza dopo le ore 10:00.

Commercio: apertura dopo le 10:15 per le attività di vendita al dettaglio non alimentare, ad esclusione di edicole, tabacchi, farmacie e parafarmacie. Rientrano in tale categoria, in particolare, attività di vendita di abbigliamento, calzature, librerie, gioiellerie, profumerie ed erboristerie, elettrodomestici, arredamento e casalinghi, mobili per ufficio, ottici, etc..

Servizi alla persona: apertura dopo le 9,30. Rientrano in tale categoria in particolare parrucchieri, estetiste, tatuatori, toelettatori.

Servizi bancari, finanziari e assicurativi: organizzazione delle attività assicurando **(i)** una percentuale di *smart working* pari almeno al 60% con particolare riferimento agli uffici direzionali e amministrativi, **(ii)** apertura degli uffici al pubblico dopo le 9:30, previo appuntamento, ove possibile, fatti salvi gli appuntamenti già fissati.

Aziende private e altri servizi: organizzazione del lavoro assicurando **(i)** l'anticipo entro le ore 8:00 dell'orario di inizio delle attività produttive di aziende manifatturiere, **(ii)** una percentuale di *smart working* pari almeno al 60% con particolare riferimento agli uffici direzionali ed amministrativi, servizi di consulenza, servizi ICT&media, agenzie viaggio, etc. **(iii)** apertura degli uffici al pubblico dopo le 9:30, previo appuntamento, ove possibile.

Professionisti e consulenti: organizzazione delle attività assicurando **(i)** una percentuale di *smart working* pari almeno al 50%, **(ii)** ricezione dei clienti dopo le ore 10:00, previo appuntamento, ove possibile.

Dato, altresì, atto che:

- il Prefetto e il Sindaco di Milano hanno promosso e condiviso in data 29 dicembre 2020 specifico Patto con le parti sociali, oltre che con i referenti del settore bancario, finanziario e assicurativo e con gli ordini professionali, impegnandosi a dare efficace attuazione, nell'ambito del proprio ruolo e della propria funzione, alle misure di cui al Documento Operativo del 21 dicembre 2020 e all'Ordinanza che verrà adottata dal Comune di Milano ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, anche nelle parti che formeranno oggetto di semplice "raccomandazione";



Rilevato che:

- con ordinanza del 23 gennaio 2021 il Ministro della Salute ha disposto che alla Regione Lombardia si applicano le misure di cui all'art. 2 del DPCM del 14 gennaio 2021 relative ad uno scenario di elevata gravità e di un livello di rischio alto e, conseguentemente, cessano gli effetti dell'ordinanza del 16 gennaio 2021 sopra richiamata;
- tale ordinanza avrà effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (ossia, 24 gennaio 2021) e per un periodo di quindici (15) giorni;
- il citato DPCM del 14 gennaio 2021 ha previsto, all'articolo 1, comma 10, lettera s, per l'intero territorio nazionale, applicabile anche alle aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, che *"le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica [...] in modo che [...] almeno al 50% e fino ad un massimo del 75% della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza. La restante parte a distanza"*;

Valutato che, come previsto dalla citata comunicazione del Prefetto di Milano dell'8 gennaio 2021, sussistendo nuovamente le condizioni per la didattica in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado, torna utile l'applicazione del nuovo modello organizzativo degli orari della città di Milano, approvato dalla Conferenza Permanente di cui all'art. 1, comma 10, lettera s), del DPCM del 3 dicembre 2020 e confermata dall'art. 1, comma 10, lettera s) del DPCM del 14 gennaio 2021;

Richiamata la nota del 22 gennaio 2021 del Prefetto di Milano con cui, nel precisare che a decorrere dal prossimo 24 gennaio 2021 la Regione Lombardia verrà riclassificata in c.d. "area arancione", si dà atto che riacquistano operatività il Documento operativo sopra citato e il decreto prefettizio del 7 gennaio 2021, in conseguenza dei quali *"il Comune di Milano adotterà una specifica ordinanza nella quale definirà gli orari del commercio, dei servizi alla persona e all'apertura all'utenza degli uffici pubblici"*;

Richiamate le proprie precedenti Ordinanze con le quali sono state ordinate e disposte misure eccezionali ed urgenti per contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e fronteggiare la contingente situazione emergenziale.

Richiamato, integralmente, il Documento Operativo per il coordinamento degli orari delle attività e del servizio di trasporto pubblico locale, approvato in sede di conferenza provinciale permanente di cui all'art. 11, c. 3 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, denominato *"Per tornare in classe"*, che si ritiene coerente con le prescrizioni di cui all'art. 1, comma 10, lettera s), del DPCM del 14 gennaio 2021, in base alle

quali ciascuna istituzione scolastica secondaria di secondo grado adotta, nell'ambito della propria autonomia scolastica, forme flessibili di organizzazione per garantire la didattica in presenza agli alunni fino ad un massimo del 75%;

Ritenuto necessario adottare, come condiviso con la Prefettura di Milano, l'ordinanza prevista nel citato Documento Operativo per adempiere agli impegni assunti, nell'ambito del proprio ruolo e della propria funzione, al fine di assicurare la progressiva ripresa delle scuole secondarie di secondo grado, mediante le più idonee misure per contemperare tale obiettivo con i tempi e gli orari della Città e la capienza massima dei servizi del trasporto pubblico locale nella contingente emergenza sanitaria;

Visto l'elenco degli esercizi del commercio al dettaglio, come concordato con la Prefettura di Milano, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto al paragrafo 1. del Documento Operativo in premessa

Richiamato l'art 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Per le motivazioni sopra indicate,

ORDINA

dall'entrata in vigore della presente ordinanza e fino al termine dell'emergenza sanitaria:

1. che le attività commerciali al dettaglio in sede fissa indicate nell'allegato A) come parte integrante alla presente Ordinanza, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricomprese nei mercati coperti, centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili, sono vietate nella fascia oraria dalle 06.00 alle 10.15.

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente ordinanza le edicole e i tabacchi, le farmacie e le parafarmacie.

Tali limitazioni si applicheranno a decorrere dal 24 gennaio 2021 nelle giornate da lunedì a venerdì.

Per le attività commerciali miste è consentita l'apertura anche prima delle ore 10.15, purché la vendita dei prodotti sia limitata alle categorie merceologiche consentite dalla normativa di riferimento e non ricomprese tra quelle indicate nel sopra citato Allegato A).

Sono in ogni caso fatte salve le misure più restrittive disposte da altri provvedimenti governativi o regionali.



2. che le attività afferenti ai servizi per la persona indicate nell'Allegato B) come parte integrante alla presente Ordinanza sono vietate nella fascia oraria dalle 06.00 alle 09.30:

Tali limitazioni si applicheranno a decorrere dal 24 gennaio 2021 nelle giornate da lunedì a venerdì.

Sono in ogni caso fatte salve le misure più restrittive disposte da altri provvedimenti governativi o regionali.

3. che l'apertura degli uffici al pubblico sul territorio comunale da parte di Pubbliche Amministrazioni è consentita a partire dalle ore 9:30, possibilmente previo appuntamento, salvi gli appuntamenti già fissati.

Gli Uffici del Comune di Milano che svolgono attività di contatto con il pubblico apriranno a partire dalle ore 10:00 al fine di assicurare una fascia di salvaguardia per l'accesso dei dipendenti alle sedi e per l'organizzazione degli sportelli, nel rispetto delle limitazioni di al presente paragrafo del dispositivo.

È garantita per ciascun servizio, laddove possibile, una fascia oraria quotidiana di apertura degli sportelli di durata uguale a quella precedentemente applicata.

Per il Comune di Milano sono fatti salvi gli appuntamenti già fissati, alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, nel corso del mese di gennaio 2021 per il rilascio delle Carte d'Identità Elettronica e per gli altri servizi che necessitano della presenza fisica dell'utente, anche se programmati nella fascia oraria antecedente alle 10:00.

Gli altri appuntamenti saranno riprogrammati nel rispetto delle limitazioni indicate nel presente paragrafo.

Tali limitazioni si applicheranno a decorrere dal 24 gennaio 2021 nelle giornate da lunedì a venerdì.

SI RACCOMANDA

- A. ad enti ed aziende private, operanti sul territorio nell'ambito dei servizi bancari, finanziari e assicurativi che erogano servizi al pubblico, di organizzarne l'apertura a partire dalle ore 9:30 previo appuntamento, fatti salvi gli appuntamenti già fissati;
- B. ad enti ed aziende private, operanti sul territorio, che erogano altri servizi al pubblico di organizzarne l'apertura a partire dalle ore 9:30 previo appuntamento, nonché di anticipare entro le ore 8:00 l'orario di inizio delle attività produttive di tipo manifatturiero;



- C. ai datori di lavoro pubblici e privati, di favorire lo *smart working* in una percentuale pari almeno al 60% con particolare riferimento ad uffici direzionali ed amministrativi, ai servizi di consulenza, servizi ICT&Media, agenzie di viaggio;
- D. a professionisti e consulenti di organizzare le proprie attività assicurando una percentuale di *smart working* pari almeno al 50% e la ricezione dei clienti dopo le ore 10:00 previo appuntamento;
- E. ai datori di lavoro pubblici e privati di scaglionare gli ingressi nelle sedi di lavoro in modo tale da favorirne l'accesso a partire dalle 9:30 ad almeno il 10% del personale presente in servizio;
- F. alle Università di assicurare l'inizio delle lezioni in presenza dopo le ore 10:00.

Tali raccomandazioni troveranno applicazione a decorrere dal 24 gennaio 2021 nelle giornate da lunedì a venerdì.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, con particolare riguardo alle disposizioni citate in premessa.

Il presente provvedimento ha efficacia dal 24 gennaio 2021, dal lunedì al venerdì, e fino alla data di scadenza dell'emergenza sanitaria in corso.

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Milano per 15 giorni e sul sito internet istituzionale www.comune.milano.it.

L'efficacia della presente ordinanza e delle misure ivi individuate restano comunque condizionate dall'evoluzione del contesto sanitario a livello nazionale e/o territoriale, e dal conseguente quadro normativo di riferimento.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

- 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO

Giuseppe Sala

f.to digitalmente

Macro Categoria	ATECO	Descrizione ATECO
Commercio al dettaglio (non alimentare)	45.11	Commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri
	45.19	Commercio di altri autoveicoli
	45.32	Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli
	47.41	Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati
	47.42	Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati
	47.43	Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati
	47.51	Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati
	47.53	Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti (moquette, linoleum) in esercizi specializzati
	47.54	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
	47.59	Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e altri articoli per la casa in esercizi specializzati
	47.61	Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
	47.63	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
	47.64	Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati
	47.65	Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
	47.71	Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati
	47.72	Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati
	47.75	Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
	47.76	Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
	47.77	Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati
	47.78.10	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
	47.78.20	Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
	47.79	Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi
	95.23	Riparazione di calzature e articoli da viaggio
	95.24	Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento
	95.25	Riparazione di orologi e di gioielli
	95.29	Riparazione di altri beni per uso personale e per la casa

Macro Categoria	ATECO	Descrizione ATECO
Servizi alla persona	90.01	Rappresentazioni artistiche
	90.02	Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
	90.03	Creazioni artistiche e letterarie
	90.04	Gestione di strutture artistiche
	96.02	Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici
	96.04	Servizi dei centri per il benessere fisico
	96.09.02	Attività di tatuaggio
	96.09.04	Tolettatura per animali da compagnia

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di ulteriori misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e a fronteggiare la situazione emergenziale

IL SINDACO

Visti:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, con particolare riferimento all'art. 4;
- il Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e gli altri provvedimenti normativi, succedutisi nel tempo e che hanno introdotto, visto il perdurare dello stato di emergenza, disposizioni e misure urgenti, a livello nazionale e regionale, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con gradualità differente e commisurata all'andamento della pandemia;
- il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 30 aprile 2021.
- le misure urgenti adottate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 attraverso le ordinanze del Sindaco adottate ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 267/2000, in particolare:
 - le ordinanze n. 50 del 22.10.2020 e n. 53 del 04.11.2020 con cui si è stabilito, rispettivamente, di sospendere, sino a nuovo provvedimento, le discipline di Zona a traffico limitato “Area B e “Area C”, nonché di autorizzare la sosta libera e gratuita negli spazi di sosta riservati ai residenti (cosiddette strisce gialle) e negli spazi di sosta a pagamento (cosiddette strisce blu) su tutto il territorio del comune di Milano;





- l'ordinanza n. 3 del 23.01.2021 con cui, in condivisione con la Prefettura di Milano, è stata disposta una diversa organizzazione delle attività produttive e commerciali, degli uffici pubblici e, in generale, dei tempi e degli orari della Città;
- il Documento Operativo per il coordinamento degli orari delle attività e del servizio di trasporto pubblico locale, denominato "Per tornare in classe", approvato in sede di conferenza provinciale permanente presso la Prefettura di Milano, di cui all'art. 11, c. 3 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

Rilevato:

- che l'andamento epidemiologico e la relativa proroga dello stato di emergenza impongono, in capo alle amministrazioni, un nuovo *modus operandi* capace di coniugare gli obiettivi strutturali e le competenze proprie degli enti locali con l'obiettivo che in questo periodo, in via eccezionale, deve necessariamente essere perseguito al fine di contenere il contagio da Covid-19;
- che, per la motivazione sopra riportata, è necessario adottare soluzioni che tengano conto contemporaneamente di più obiettivi, non sempre aventi medesima finalità, come:
 - contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di agevolare gli spostamenti consentiti e necessari attraverso una mobilità libera e non onerosa all'interno della città di Milano;
 - garantire un livello di coefficiente di riempimento del trasporto pubblico locale in linea con il vincolo del 50% della capienza, sia su gomma che su rotaia, come disposto dall'art. 1, comma 10, lett. mm), del DPCM del 14 gennaio 2021;
 - contrastare, in maniera complementare alle suddette azioni giustificate da motivi sanitari emergenziali, nell'ambito delle proprie competenze, l'innalzamento delle concentrazioni di inquinanti in atmosfera con particolare riferimento alle polveri sottili.

Considerato

- che il costante aumento del traffico veicolare ha portato a registrare, nelle ultime settimane, un incremento degli ingressi di auto in ambito urbano pari al 19% rispetto al periodo pre-Covid;
- che il suddetto incremento del traffico veicolare, coniugato a previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria che prevedono, per i prossimi giorni, condizioni favorevoli all'accumulo di inquinanti nocivi per la salute, inducono ad apportare opportuni correttivi alle misure sinora adottate per fronteggiare l'emergenza sanitaria, che possano contemperare:
 - gli obiettivi di riduzione della congestione veicolare e degli spostamenti con veicolo motorizzato privato non essenziali,
 - la necessità di garantire una libera mobilità per gli spostamenti previsti, dall'organizzazione dei tempi della Città di cui all'ordinanza n. 3/2021,



Comune di
Milano

- l'attenzione all'affollamento delle linee di trasporto pubblico, in particolare nella fascia più critica della punta mattutina;
- che l'individuazione di tali obiettivi e necessità, nonché le misure conseguenti, sono stati oggetto di verifica da parte di specifico gruppo di lavoro all'interno della "Conferenza permanente sul raccordo tra orario scolastico e trasporto pubblico locale" istituita presso la Prefettura di Milano;
- che per le motivazioni sopra riportate, si ritiene opportuno ripristinare la disciplina ZTL Cerchia dei Bastioni "Area C", salvaguardando però la fascia di punta mattutina, prevenendo il ripristino esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le ore 10.00 alle ore 19.30;
- che al fine di agevolare la mobilità di coloro i quali devono recarsi presso le strutture sanitarie per la somministrazione del vaccino anti Covid 19, è opportuno prevedere, a favore di questi, la deroga dal divieto di accesso in ZTL e l'esenzione dal pagamento della somma giornaliera di accesso;
- che poiché l'Accordo di Programma di bacino padano prevede l'individuazione di misure regionali in grado di intervenire sui principali settori emissivi da attuare nel periodo dell'anno compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo, il ripristino della disciplina "Area C", con le modalità sopra indicate, è previsto sino alla data del 31 marzo 2021, riservandosi di adottare nuovo provvedimento sulla base dell'andamento epidemiologico e dei monitoraggi della congestione veicolare, dell'affollamento del trasporto pubblico e delle concentrazioni di inquinanti in atmosfera.

Dato atto

- che la riduzione di 1 grado centigrado del valore massimo delle temperature dell'aria può favorire ulteriormente il contenimento delle emissioni inquinanti;
- che la suddetta disposizione è già contenuta tra le misure temporanee previste, con Ordinanza del Sindaco n. 1/2021, per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale in caso 4 giorni consecutivi di superamento misurato nelle stazioni di riferimento del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10;
- si raccomanda tale riduzione, qualora non fosse obbligatoria in attuazione della suddetta ordinanza n. 1/2021, in tutte le unità immobiliari di cui all'art. 4, c.1, lett. b) del D.P.R. n. 412/1993 e nei locali interni di esercizi commerciali appartenenti alla categoria E.5 di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 412/1993, passando da 20°C a 19°C con tolleranza di 2°C.

Richiamati gli obiettivi della suddetta "Conferenza permanente sul raccordo tra orario scolastico e trasporto pubblico locale" istituita presso la Prefettura di Milano, e condivise con la stessa le misure assunte con il presente provvedimento.

Richiamate le proprie precedenti Ordinanze con le quali sono state ordinate e disposte misure eccezionali ed urgenti per contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e fronteggiare la contingente situazione emergenziale.

Richiamato l'art 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Per le motivazioni sopra indicate;

ORDINA

1. di riattivare, a partire dal 24 febbraio 2021 e sino alla data del 31 marzo 2021 compreso, la disciplina della Zona a Traffico Limitato Cerchia dei Bastioni "Area C", nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì nella fascia oraria compresa tra le ore 10.00 alle ore 19.30;
2. di mantenere, sino al termine dell'emergenza sanitaria, il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento della somma giornaliera, di cui al punto 3 dell'ordinanza n. 693/2019 e s.m.i. dell'Area Pianificazione e Programmazione Mobilità, ai soggetti di cui all'ordinanza 10/2020 del 11 marzo 2020 punto 2);
3. di derogare, sino al termine dell'emergenza sanitaria, dal divieto di accesso ed esentare dal pagamento della somma giornaliera, di cui ai rispettivi punti 2.C e 3 dell'ordinanza n. 693/2019 e s.m.i. dell'Area Pianificazione e Programmazione Mobilità, i veicoli di soggetti che devono recarsi presso strutture sanitarie site all'interno della ZTL per la somministrazione del vaccino anti Covid-19. Tale deroga ed esenzione sono, altresì, riconosciute ai residenti all'interno della ZTL che usufruiscono della medesima somministrazione presso strutture sanitarie collocate all'esterno della ZTL Cerchia dei Bastioni "Area C".

Per usufruire di tale deroga ed esenzione gli aventi titolo dovranno compilare apposito modulo scaricabile sul sito internet istituzionale www.comune.milano.it.

RACCOMANDA

la riduzione di 1 grado centigrado del valore massimo consentito delle temperature dell'aria in tutte le unità immobiliari di cui all'art. 4, c.1, lett. b) del D.P.R. n. 412/1993 e nei locali interni di esercizi commerciali appartenenti alla categoria E.5 di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 412/1993, passando da 20°C a 19°C con tolleranza di 2°C.

RINNOVA, COME GIÀ ESPRESSO CON L'ORDINANZA N. 3/2021, LA RACCOMANDAZIONE

- A. ad enti ed aziende private, operanti sul territorio nell'ambito dei servizi bancari, finanziari e assicurativi che erogano servizi al pubblico, di organizzarne l'apertura a partire dalle ore 9:30 previo appuntamento, fatti salvi gli appuntamenti già fissati;
- B. ad enti ed aziende private, operanti sul territorio, che erogano altri servizi al pubblico di organizzarne l'apertura a partire dalle ore 9:30 previo appuntamento, nonché di anticipare entro le ore 8:00 l'orario di inizio delle attività produttive di tipo manifatturiero;





- C. ai datori di lavoro pubblici e privati, di favorire lo smart working in una percentuale pari almeno al 60% con particolare riferimento ad uffici direzionali ed amministrativi, ai servizi di consulenza, servizi ICT&Media, agenzie di viaggio;
- D. a professionisti e consulenti di organizzare le proprie attività assicurando una percentuale di smart working pari almeno al 50% e la ricezione dei clienti dopo le ore 10:00 previo appuntamento;
- E. ai datori di lavoro pubblici e privati di scaglionare gli ingressi nelle sedi di lavoro in modo tale da favorirne l'accesso a partire dalle 9:30 ad almeno il 10% del personale presente in servizio;
- F. alle Università di assicurare l'inizio delle lezioni in presenza dopo le ore 10:00.

Tali raccomandazioni, già previste dal 24 gennaio 2021, trovano applicazione dal lunedì al venerdì.

Il presente provvedimento ha efficacia a partire dal 24 febbraio 2021 ferma la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Milano sul sito internet istituzionale www.comune.milano.it, dalla data della sottoscrizione per 15 (quindici) giorni.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO
Giuseppe Sala
(firmato digitalmente)





OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di ulteriori misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e a fronteggiare la situazione emergenziale

IL SINDACO

Visti:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", con particolare riferimento all'art. 4;
- il Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2020, n. 159 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e gli altri provvedimenti normativi, succedutisi nel tempo e che hanno introdotto, visto il perdurare dello stato di emergenza, disposizioni e misure urgenti, a livello nazionale e regionale, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con gradualità differente e commisurata all'andamento della pandemia;
- il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni dalla Legge 12 marzo 2021, n. 29, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni 2021" che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 30 aprile 2021;
- il Documento Operativo per il coordinamento degli orari delle attività e del servizio di trasporto pubblico locale, denominato "Per tornare in classe", approvato in sede di conferenza provinciale permanente presso la Prefettura di Milano, di cui all'art. 11, c. 3 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300;
- le misure urgenti adottate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 attraverso le ordinanze del Sindaco adottate ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 267/2000, in particolare:



- le ordinanze n. 50 del 22.10.2020 e n. 53 del 04.11.2020 con cui si è stabilito, rispettivamente, di sospendere, sino a nuovo provvedimento, le discipline di Zona a traffico limitato “Area B” e “Area C”, nonché di autorizzare la sosta libera e gratuita negli spazi di sosta riservati ai residenti (cosiddette strisce gialle) e negli spazi di sosta a pagamento (cosiddette strisce blu) su tutto il territorio del comune di Milano,
- l’ordinanza n. 3 del 23.01.2021 con cui, in condivisione con la Prefettura di Milano, è stata disposta una diversa organizzazione delle attività produttive e commerciali, degli uffici pubblici e, in generale, dei tempi e degli orari della Città,
- l’ordinanza n. 8 del 23.02.2021 con cui è stata disposta, a partire dal 24 febbraio 2021 e sino alla data del 31 marzo 2021 compreso, la riattivazione della disciplina della Zona a Traffico Limitato Cerchia dei Bastioni “Area C”, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì nella fascia oraria compresa tra le ore 10.00 alle ore 19.30.

Considerato:

- che la suddetta soluzione adottata con l’ordinanza n. 8 del 23.02.2021, avente ad oggetto la riattivazione di “Area C” nella fascia oraria compresa tra le ore 10.00 e le ore 19.30, è stata ritenuta funzionale a soddisfare contemporaneamente più obiettivi, come:
 - contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di agevolare gli spostamenti consentiti e necessari attraverso una mobilità libera e non onerosa all’interno della città di Milano,
 - garantire un livello di coefficiente di riempimento del trasporto pubblico locale in linea con il vincolo del 50% della capienza, sia su gomma che su rotaia, come disposto dall’art. 1, comma 10, lett. mm), del DPCM del 14 gennaio 2021,
 - contrastare, in maniera complementare alle suddette azioni giustificate da motivi sanitari emergenziali, nell’ambito delle proprie competenze, l’innalzamento delle concentrazioni di inquinanti in atmosfera con particolare riferimento alle polveri sottili;
- che con la citata Ordinanza n. 8/2021 si é, altresì, dato atto che:
 - *poiché l’Accordo di Programma di bacino padano prevede l’individuazione di misure regionali in grado di intervenire sui principali settori emissivi da attuare nel periodo dell’anno compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo, il ripristino della disciplina “Area C”, con le modalità sopra indicate, è previsto sino alla data del 31 marzo 2021, riservandosi di adottare nuovo provvedimento sulla base dell’andamento epidemiologico e dei monitoraggi della congestione veicolare, dell’affollamento del trasporto pubblico e delle concentrazioni di inquinanti in atmosfera.*

Rilevato:

- che durante il periodo di vigenza della disciplina “Area C”, con le modalità di cui alla citata Ordinanza del Sindaco n. 8 del 23.02.2021, si è registrata, nella fascia oraria di vigenza del provvedimento, una riduzione del traffico in ingresso all’area pari a circa l’11% rispetto alle prime due settimane di febbraio;



- che contestualmente alla suddetta riduzione dell'uso del mezzo privato, il livello di coefficiente di riempimento del trasporto pubblico locale è rimasto in linea con il vincolo del 50% della capienza, come disposto dall'art. 1, comma 10, lett. mm), del DPCM del 14 gennaio 2021, senza incrementi di episodi di affollamento.

Ritenuto:

- di confermare, visti i dati sopra riportati, la vigenza della disciplina della Zona a Traffico Limitato Cerchia dei Bastioni "Area C", nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì nella fascia oraria compresa tra le ore 10.00 e le ore 19.30, sino all'adozione di nuovo provvedimento da adottare sulla base dell'andamento epidemiologico e dei monitoraggi della congestione veicolare, dell'affollamento del trasporto pubblico e delle concentrazioni di inquinanti in atmosfera;
- che la soluzione sopra indicata continui a rappresentare una misura utile a contemperare:
 - gli obiettivi, alla base dell'istituzione del provvedimento, di riduzione della congestione veicolare e degli spostamenti con veicolo motorizzato privato non essenziali nonché di contribuire al contenimento delle emissioni di inquinanti in atmosfera,
 - la necessità di garantire una libera mobilità per gli spostamenti previsti, dall'organizzazione dei tempi della Città di cui all'ordinanza n. 3/2021,
 - l'attenzione all'affollamento delle linee di trasporto pubblico, in particolare nella fascia più critica della punta mattutina.

Richiamati gli obiettivi della suddetta "Conferenza permanente sul raccordo tra orario scolastico e trasporto pubblico locale" istituita presso la Prefettura di Milano, e condivise con la stessa le misure assunte con il presente provvedimento.

Richiamate le proprie precedenti Ordinanze con le quali sono state ordinate e disposte misure eccezionali ed urgenti per contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e fronteggiare la contingente situazione emergenziale.

Richiamato l'art 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Per le motivazioni sopra indicate;

ORDINA

che la disciplina Zona a Traffico Limitato Cerchia dei Bastioni "Area C" sia vigente, sino a nuovo provvedimento, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì nella fascia oraria compresa tra le ore 10.00 alle ore 19.30.



Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Milano sul sito internet istituzionale www.comune.milano.it, ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO
Giuseppe Sala
(firmato digitalmente)





ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : DIFFUSIONE DELLE PIANTE DI “AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA”
NEL TERRITORIO CITTADINO
VIGILANZA ED INTERVENTI DI SFALCIO 2021

IL SINDACO

Rilevata la presenza nel territorio cittadino della pianta denominata *Ambrosia Artemisiifolia*, in modo particolare nelle aree verdi incolte o abbandonate, lungo le banchine stradali ed autostradali, sulle rotatorie e spartitraffico, negli argini dei corsi d'acqua, nelle massicciate ferroviarie ed alle aree adiacenti a ferrovie o tramvie e nelle terre smosse dei cantieri (non solo edili ma anche quelli delle opere di viabilità), nelle aree industriali dismesse e in generale in tutte quelle abbandonate, e alle aree dedicate a verde pubblico (parchi, giardini..);

Rilevato che il polline di ambrosia è fortemente allergenico e può essere fonte di sintomatologie asmatiche con serie ripercussioni sull'apparato respiratorio;

Rilevato altresì che, provvedendo allo sfalcio delle aree infestate nei periodi antecedenti la fioritura della pianta, ossia prima della maturazione delle infiorescenze maschili che producono polline allergizzante, si può ridurre in modo significativo la diffusione del polline stesso, determinando altresì una notevole riduzione del numero di piante;

Vista la nota n. 71817 di Registro Ufficiale datata 07 maggio 2021 (in atti P.G. n. 250880 del 10 maggio 2021), con la quale la ATS Città Metropolitana di Milano, in ottemperanza all'invito di Regione Lombardia (prot. G1.2021.0024777 del 15 aprile 2021), in considerazione della rilevanza di sanità pubblica della pollinosi in questione, ha rinnovato l'invito alle Amministrazioni comunali a porre in atto tutti i provvedimenti di competenza per contribuire in modo efficace alla realizzazione delle necessarie azioni di prevenzione;

Visti i documenti di indirizzo (allegati alla suddetta nota) in cui sono indicate le misure di prevenzione e i metodi per il contenimento dell'*Ambrosia Artemisiifolia* tra cui, in particolare, la possibilità di eseguire: nelle aree urbane due sfalci, di cui il primo alla fine di luglio ed il secondo verso la fine di agosto; nelle aree agricole, sulla base di un'attenta osservazione delle condizioni in campo, un singolo intervento nella prima metà di agosto, salvo un ulteriore intervento all'inizio di settembre qualora la stagione climatica dovesse

favorire un eccessivo ricaccio con fioritura successiva;

Valutata la necessità di adottare specifica ordinanza sindacale contingibile ed urgente a tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 2.2.1 del Regolamento Locale di Igiene;

Visto l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,

ORDINA

ai proprietari e/o conduttori di aree agricole, ai proprietari e/o concessionari di aree verdi urbane incolte e di aree industriali dismesse, ai responsabili di cantieri edili, ai responsabili dell'ANAS - Compartimento Regionale per la viabilità, ai responsabili della società Autostrade S.p.A. delle società ed enti che gestiscono le reti ferroviarie e viarie, ai proprietari/manutentori delle banchine stradali ed autostradali, nonché ai proprietari e/o concessionari di aree o porzioni di territorio con possibile presenza di vegetazione infestante, ciascuno per le rispettive competenze, di vigilare, a partire dall'emanazione del presente provvedimento, sull'eventuale presenza di *Ambrosia Artemisiifolia* sulle aree di loro pertinenza ed, in caso di riscontrata presenza, eseguire interventi di manutenzione e pulizia che prevedano:

aree urbane

due sfalci nei seguenti periodi, assicurando comunque la completa eliminazione delle piante con abbozzi di infiorescenza:

1° sfalcio: tra il 26 ed il 31 luglio;

2° sfalcio: tra il 15 ed il 22 agosto;

inoltre per i terreni con destinazione d'uso stabile (es. piste ciclabili, svincoli e bordure stradali/autostradali, aree limitate a piazzale di sosta, percorsi di salute..), il contenimento di "*Ambrosia*" può essere assicurato dall'inerbimento delle superfici finalizzato alla realizzazione di prati stabili a bassa manutenzione (massimo 2 sfalci all'anno con rimozione della biomassa) e pertanto si consiglia l'impiego di fiorume autoctono (miscuglio raccolto direttamente in natura) o miscele di sementi autoctone in purezza (anche il 99% di efficacia) e per un risultato ottimale, l'inerbimento deve essere effettuato nella stagione autunnale;

in alternativa, potrà essere utilizzata la pacciamatura, che presenta buoni risultati (anche il 100% di efficacia) su superfici limitate, oppure l'estirpamento, consigliato in letteratura in aree con poche piante di ambrosia. Per questi due sistemi di contenimento, le relative operazioni dovranno essere effettuate entro il 31 luglio;

aree agricole

sulla base di un'attenta osservazione delle condizioni in campo, effettuare un intervento di sfalcio da effettuarsi nella prima metà di agosto ed un eventuale ulteriore intervento all'inizio di settembre, qualora la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura successiva. In alternativa potrà essere effettuato il diserbo, utilizzando diserbanti a basso impatto ambientale e scarso effetto residuale, oppure la pacciamatura, l'estirpazione, l'aratura e la discatura (erpicazione con erpice a dischi), purché praticate su suoli in tempera (cioè con un ottimale tenore di umidità dei suoli) con piante di ambrosia alte non più di 20 cm.

Ribadendo che, in ogni caso, dovrà essere assicurata comunque la completa eliminazione delle piante con abbozzi di infiorescenza,

INVITA

la cittadinanza a:

- eseguire una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, etc.) di propria pertinenza;
- curare i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese, trifoglio, etc. che, agendo da antagonisti, impediscono lo sviluppo di *Ambrosia Artemisiifolia*.

Si avverte che in caso di inadempienza si procederà, previa diffida e senza pregiudizio per l'azione penale per i reati accertati, all'esecuzione d'ufficio delle opere ordinate, con successiva azione di rivalsa sui soggetti obbligati per il recupero delle spese sostenute, secondo le modalità in uso.

La sanzione per l'inosservanza alla presente ordinanza, come previsto dall'art. 1-bis delle norme finali del Regolamento Locale d'Igiene, è determinata sino al limite massimo di € 500,00.

La presente ordinanza viene pubblicata nelle forme di rito.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. n. 104 del 02 luglio 2010 e s.m.i. ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199, entro 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento.

IL SINDACO

Giuseppe Sala

F.to digitalmente





OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di ulteriori misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e a fronteggiare la situazione emergenziale

IL SINDACO

Visti:

- le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e gli altri provvedimenti normativi, succedutisi nel tempo e che hanno introdotto, visto il perdurare dello stato di emergenza, disposizioni e misure urgenti, a livello nazionale e regionale, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con gradualità differente e commisurata all'andamento della pandemia;
- il Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 luglio 2021;
- le misure urgenti adottate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 attraverso le ordinanze del Sindaco adottate ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 267/2000, in particolare:
 - le ordinanze n. 50 del 22.10.2020 e n. 53 del 04.11.2020 con cui si è stabilito di sospendere, sino a nuovo provvedimento, le discipline di Zona a traffico limitato "Area B" ed "Area C", nonché di autorizzare la sosta libera e gratuita negli spazi di sosta riservati ai residenti (cosiddette strisce gialle) e negli spazi di sosta a pagamento (cosiddette strisce blu) su tutto il territorio del comune di Milano,
 - l'ordinanza n. 3 del 23.01.2021 con cui, in condivisione con la Prefettura di Milano, è stata disposta una diversa organizzazione delle attività produttive e commerciali, degli uffici pubblici e, in generale, dei tempi e degli orari della Città,
 - le ordinanze n. 8 del 23.02.2021 e n. 15 del 30.03.2021, con le quali è stata disposta, a partire dal 24 febbraio 2021 e sino a nuovo provvedimento, la riattivazione della disciplina della Zona a Traffico Limitato Cerchia dei Bastioni "Area C", nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì nella fascia oraria compresa tra le ore 10.00 alle ore 19.30;
 - sono state inoltre adottate specifiche disposizioni al fine di agevolare la mobilità di categorie impegnate nel fronteggiare l'emergenza sanitaria, in particolare, con le Ordinanze n. 10 dell'11 marzo 2020 e n. 31 del 29.05.2020, è stato disposto di riconoscere, fino al termine dell'emergenza sanitaria, a favore di:



- a) tutte le figure sanitarie iscritte all'Ordine dei Medici, degli Infermieri e dei Farmacisti e gli operatori sanitari;
- b) tutti gli agenti della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine;
- c) gli operatori sociali riconosciuti dall'Amministrazione Comunale di Milano o dalle altre istituzioni preposte che agiscono nel settore dell'assistenza socio sanitaria sul territorio della città di Milano, indicati dalla competente Area del Comune di Milano;
- d) dei dipendenti impiegati nei servizi essenziali per l'assicurazione dell'ordinaria tutela e vigilanza dei beni culturali di proprietà dell'Amministrazione;
- e) delle categorie di soggetti impegnati in attività connesse all'emergenza, che saranno individuate con successivi provvedimenti adottati dal competente Dirigente del Comune di Milano;

le seguenti misure temporanee:

- esenzione dal pagamento della somma giornaliera prevista per l'accesso all'interno della ZTL Cerchia dei Bastioni "Area C" di cui alla D.G.C. n. 588/2013 e s.m.i. derogando al punto 3 dell'ordinanza n. 693/2019 dell'Area Pianificazione e Programmazione Mobilità;
 - la deroga dal divieto di accesso e circolazione nelle Zone a Traffico Limitato, istituite all'interno della città di Milano, secondo le modalità indicate nei provvedimenti attuativi, ad esclusione della ZTL "Area C" per la quale è prevista, a favore delle medesime figure, la sola esenzione dal pagamento della somma giornaliera di accesso come da suddetta Ordinanza n. 10 dell'11 marzo 2020
 - la sosta libera e gratuita negli spazi di sosta riservati ai residenti e negli spazi di sosta a pagamento su tutto il territorio cittadino;
- con Ordinanza n. 8/2021 è stato disposto di:
 - di mantenere, sino al termine dell'emergenza sanitaria, il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento della somma giornaliera, di cui al punto 3 dell'ordinanza n. 693/2019 e s.m.i. dell'Area Pianificazione e Programmazione Mobilità, ai soggetti di cui all'ordinanza 10/2020 del 11 marzo 2020 punto 2);
 - di derogare, sino al termine dell'emergenza sanitaria, dal divieto di accesso ed esentare dal pagamento della somma giornaliera, di cui ai rispettivi punti 2.C e 3 dell'ordinanza n. 693/2019 e s.m.i. dell'Area Pianificazione e Programmazione Mobilità, i veicoli di soggetti che devono recarsi presso strutture sanitarie site all'interno della ZTL per la somministrazione del vaccino anti Covid-19. Tale deroga ed esenzione sono, altresì, riconosciute ai residenti all'interno della ZTL che usufruiscono della medesima somministrazione presso strutture sanitarie collocate all'esterno della ZTL Cerchia dei Bastioni "Area C".

Rilevato che:

- la congestione complessiva del traffico in città nelle ultime settimane, coincidenti sia con la dichiarazione di “zona gialla” che con la riapertura delle scuole, è progressivamente aumentata registrando, nella settimana tra il 17 ed il 21 maggio, un incremento medio del 47% rispetto al medesimo periodo del 2019;
- il monitoraggio degli accessi all’interno delle ZTL “Area C” ed “Area B” evidenziano, nella settimana tra il 17 ed il 21 maggio, un numero di veicoli in ingresso corrispondente al 94% ed al 95% del numero di veicoli in ingresso del periodo del 2019;
- il traffico urbano è simile al 2019 nelle ore di punta (oggi individuate nelle fasce orarie comprese tra le ore 8.00 e le ore 10.00 e tra le ore 18.00 e le ore 20.00), mentre è aumentato nelle restanti ore di morbida;
- la modifica di orario di vigenza della disciplina “Area C”, come da citate ordinanze n. 8/2021 e n. 15/2021, ha fatto rilevare una nuova elevata punta di traffico tra le ore 8.00 e le ore 10.00, ovvero in corrispondenza della fascia oraria di non attivazione della ZTL, con un incremento degli accessi, in tale fascia, pari al 40% in più rispetto agli accessi registrati nel medesimo orario riferito al 2019.

Considerato:

- l’andamento epidemiologico caratterizzato da una curva decrescente di contagi, grazie anche alla campagna vaccinale in corso, ed il monitoraggio della congestione veicolare che rileva invece un incremento del traffico, si ritiene di:
 - Riattivare le discipline viabilistiche della ZTL “Area B”, attualmente sospesa come da ordinanza n. 50/2020.
La riattivazione di tale disciplina sarà accompagnata dalla temporanea sospensione del divieto di accesso e circolazione previsto per i veicoli alimentati a gasolio Euro 4/IV, in coerenza con l’Ordinanza di Regione Lombardia n. 675 del 08.01.2021, con cui è stata disposta la sospensione del divieto regionale di circolazione per tali veicoli, per tutta la durata dello stato di emergenza sanitaria disposto con provvedimenti nazionali.
 - Posticipare il termine del 30 settembre 2021 di cui al punto 9) dell’ordinanza n. 692/2019, successivamente modificato con ordinanza n. 1308/2020, relativa alla disciplina della ZTL “Area B”, entro il quale ad ogni veicolo soggetto ai divieti ambientali, entrati in vigore a decorrere dall’avvio della disciplina, sono riconosciuti n. 50 giorni di circolazione usufruibili nel periodo compreso tra la data del primo accesso e la data del 30 settembre 2021. Tale misura prevista per rafforzare il processo di conoscenza del provvedimento, stante l’intervenuta sospensione della disciplina dal 23 ottobre 2020, si ritiene, al fine di garantire l’obiettivo prefissato, debba essere prorogata posticipando il previsto termine del 30 settembre 2021 al 31 marzo 2022.
 - Riattivare la sosta regolamentata, attualmente sospesa come da ordinanza n. 53/2020, relativa alla tariffazione della sosta negli stalli blu e alla riserva per i residenti negli stalli gialli e, laddove prevista, l’esenzione dalla tariffa per i residenti negli stalli blu. Tale misura inciderà sulla riduzione del traffico urbano, considerato che nella seconda settimana di maggio 2021 i parcheggi di interscambio sono risultati occupati per circa il 37% dei posti disponibili, a conferma della tendenza degli utenti di accedere e sostare, con il proprio veicoli privato, nelle zone più centrali della città.

- Ripristinare il regolare orario di vigenza della ZTL “Area C”, previsto dalle ore 07.30 alle ore 19.30, in modo da attenuare la punta di traffico registrata nella fascia oraria compresa tra le 8.00 e le 10.00;
- che le suddette discipline viabilistiche rappresentano importanti strumenti di riduzione del traffico, si ritiene che per coniugare tale necessità con le motivazioni che hanno giustificato sinora i precedenti provvedimenti, sia opportuno procedere al suddetto ripristino a partire dal 09 giugno 2021 (incluso), ovvero in concomitanza con la chiusura dell’anno scolastico, sulla base delle seguenti considerazioni:
 - il numero di passeggeri/giorno in metropolitana nella settimana dal 10 al 14 maggio è stato di 626.427, di cui 520.733 adulti e 105.694 studenti, ovvero il 46% rispetto alla medesima settimana del 2019, con un aumento di passeggeri rispetto alla seconda metà di febbraio, in cui si sono registrati 578.000 passeggeri di cui 491.000 adulti e 87.000 studenti;
 - la chiusura delle scuole comporterà quindi una riduzione della quota di passeggeri studenti, con una diminuzione del numero di passeggeri/giorno sul trasporto pubblico locale che consente di assorbire il trasferimento dal traffico privato;
 - la città ha a disposizione uno sviluppato sistema di veicoli in sharing ed è stata, nell’ultimo anno, incrementata la rete ciclabile e di zone a velocità limitata, condizioni favorevoli al soddisfacimento, con modalità alternative, della domanda di potenziali fruitori del trasporto pubblico.

Richiamate le proprie precedenti Ordinanze con le quali sono state ordinate e disposte misure eccezionali ed urgenti per contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e fronteggiare la contingente situazione emergenziale.

Richiamato l’art 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

Per le motivazioni sopra indicate;

ORDINA

- 1) di ripristinare, a decorrere dal 9 giugno 2021 (incluso), la disciplina della ZTL “Area B” con vigenza dalle ore 07.30 alle ore 19.30 nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, come da ordinanza n. 692/2019 e s.m.i.;
- 2) di sospendere, a parziale modifica dell’ordinanza n. 692/2019 e s.m.i., il divieto di accesso e circolazione all’interno della ZTL “Area B” dei veicoli alimentati a gasolio Euro 4, sino al termine dello stato di emergenza sanitaria;
- 3) di posticipare sino al 31 marzo 2022 il termine di cui al punto 9) dell’ordinanza n. 692/2019 successivamente modificato con ordinanza n. 1308/2020, al fine di riconoscere ad ogni veicolo soggetto ai divieti ambientali, entrati in vigore a decorrere dall’avvio della disciplina, n. 50 giorni di circolazione usufruibili nel periodo compreso tra la data del primo accesso e la data del 31 marzo 2022;
- 4) di ripristinare, a decorrere dal 9 giugno 2021(incluso), la disciplina della ZTL Cerchia dei Bastioni “Area C” nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì nella fascia oraria compresa tra le ore 07.30 alle ore 19.30;

- 5) di ripristinare, a decorrere dal 9 giugno 2021 (incluso), la disciplina della sosta, sia negli spazi di sosta riservati ai residenti (cosiddette strisce gialle) che negli spazi di sosta a pagamento (cosiddette strisce blu), regolamentati all'interno del territorio cittadino;
- 6) di mantenere, sino al termine dell'emergenza sanitaria, a favore dei soggetti citati in premessa e di cui alle ordinanze n. 10/2020 e n. 31/2020:
 - la sosta libera e gratuita negli spazi riservati ai residenti (cosiddette strisce gialle) che negli spazi di sosta a pagamento, laddove previsto, (cosiddette strisce blu), regolamentati all'interno del territorio cittadino
 - il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento della somma giornaliera, di cui al punto 3 dell'ordinanza n. 693/2019 e s.m.i. dell'Area Pianificazione e Programmazione Mobilità, ai soggetti di cui all'ordinanza n. 10 del 11 marzo 2020 punto 2)
 - la deroga dal divieto di accesso e circolazione nelle Zone a Traffico Limitato istituite all'interno della città di Milano, ad esclusione della ZTL "Area C" per la quale è prevista, a favore dei medesimi soggetti, la sola esenzione dal pagamento della somma giornaliera di accesso come da suddetta Ordinanza n. 10 dell'11 marzo 2020.

AVVISA ALTRESI' CHE

Sarà riattivato il servizio di controllo dei divieti di sosta per l'attività di pulizia delle strade come da indicazioni riportate sulla relativa segnaletica stradale.

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Milano sul sito internet istituzionale www.comune.milano.it, ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO
Giuseppe Sala
(firmato digitalmente)

Oggetto:

Ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 50, comma 7 del D.lgs. 267/2000 al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nell'area di Corso Garibaldi - Largo La Foppa, in esecuzione delle sentenze nr. 1979/2019, nr. 2054/2020 e nr. 1214/2021 del TAR Lombardia Milano

IL SINDACO

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000, con particolare riferimento all'art. 50, comma 7
- l'art. 19 del D.P.R. n. 616/1977; - il D.Lgs. n. 114/1998;
- la legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n. VIII/6495/2008;
- la Legge n. 48/2017
- la Legge n. 132/2018
- la legge regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- la Legge n. 447/1995;
- gli esposti dei cittadini residenti e le relazioni di servizio trasmesse dalla Polizia Locale;
- la Legge n. 241/90 e s.m.i. - gli artt. 19, comma 2 e 20, comma 1 del vigente Regolamento canone unico patrimoniale e canone di concessione dei mercati.
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 22/10/2020 relativa agli indirizzi per la regolazione degli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi
- l'art. 181 (Sostegno delle imprese di pubblico esercizio) del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in Legge n.77 del 17 luglio 2020 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e successive proroghe (art. 109 del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020, convertito in L. n. 126 del 13 ottobre 2020, e art. 9-ter del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito con modificazione nella L. n. del 176 del 18 dicembre 2020);
- l'art. 30 comma 1 del DL 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni) convertito con L. 69/2021

RICHIAMATI:

- la relazione tecnica di Arpa Lombardia, datata 11 settembre 2020, relativa al monitoraggio effettuato per il periodo compreso tra il 19.06.2020 al 07.09.2020 nell'area di Corso Garibaldi - Largo La Foppa dove si precisa in via conclusiva, che "per quanto riguarda il TR notturno si registra un marcato e costante superamento dei limiti previsti dalla IV classe del PCA del Comune di Milano;

- Il procedimento attivato dall'Area Attività Produttive e Commercio del Comune di Milano, PG n.358785 del 22/09/2020 finalizzato all'adozione di un'ordinanza contenente misure di limitazione alla vendita e somministrazione per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche e il successivo atto PG n.407156 del 19/10/2020 di conclusione del procedimento in relazione al DPCM del 18/10/2020, dove l'Amministrazione comunale si riservava l'emanazione di opportuni provvedimenti laddove le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nell'area di Corso Garibaldi - Largo La Foppa persistessero nonostante le disposizioni dei DPCM per l'emergenza sanitaria COVID;
- la sentenza passata in giudicato nr. 1979/2019 resa dal TAR Lombardia - Milano nel ricorso promosso avverso il silenzio assenso dell'Amministrazione;
- la sentenza nr. 2054/2020 resa dal TAR Lombardia - Milano nel ricorso promosso nei confronti del Comune di Milano per l'ottemperanza alla sentenza nr. 1979/2019;
- la sentenza nr. 1214/2021 resa dal TAR Lombardia - Milano nel ricorso per motivi aggiunti nel giudizio di ottemperanza alle sentenze nr. 1979/2019 e 2054/2020, nonché per l'accertamento della nullità e/o l'annullamento dell'ordinanza sindacale del Comune di Milano Prot. 12/11/2020.0459880.I - Rep. ORICO 0000054/2020 avente ad oggetto "Ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 50, comma 7, del D.lgs. 267/2000 al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nell'area di Corso Garibaldi - Largo La Foppa, in esecuzione delle sentenze nr. 1979/2019 e nr. 2054/2020, del TAR Lombardia Milano", notificata in data 25.11.2020.

PREMESSO CHE

- con sentenza nr. 1979/2019 il TAR Lombardia - Milano ordinava al Comune di Milano di assumere provvedimenti atti a fronteggiare i fenomeni di inquinamento acustico derivanti dagli avventori degli esercizi commerciali e in generale dalla "movida" in C.so Garibaldi - L.go La Foppa e, ciò, in accoglimento del ricorso avverso il silenzio del Comune a fronte dell'istanza di adozione dei suddetti provvedimenti presentata dai residenti nel Condominio di Corso Garibaldi n. 104;
- il Comune, a seguito di quanto disposto con la sentenza di cui sopra, in ossequio al principio di proporzionalità dell'azione amministrativa e della necessità di contemperare le esigenze del commercio con quelle del riposo e della quiete dei cittadini, ha disposto la messa in campo di azioni di contenimento dei rumori, disturbo, pulizia, stazionamenti fuori dagli esercizi, invitando gli esercizi commerciali ad assumere presidi e misure atte a minimizzare gli impatti della propria attività commerciale e a contemperarne i riverberi nelle aree esterne anche con riferimento alla presenza dei plateatici concessi. Azioni che gli esercenti hanno messo in campo;
- con successivo ricorso, notificato in data 21 gennaio 2020, il Condominio di Corso Garibaldi n. 104 ha chiesto, in via principale, di ordinare al Comune di ottemperare al

dispositivo della sentenza n. 1979/2019; in via subordinata, di disporre l'annullamento della nota del 22 novembre 2019;

- con l'ordinanza nr. 907/2020, il TAR Lombardia - Milano, dopo avere ribadito l'esigenza di assicurare la tutela alla salute di parte ricorrente, evidenziava che, data l'emergenza COVID e la conseguente sospensione e ripresa graduale delle attività commerciali, non era stato possibile appurare l'efficacia delle misure di contenimento poste in atto dagli esercizi commerciali su invito del Comune, ritenendo necessario procedere ad una ulteriore verifica di ARPA ed ordinando opportune rilevazioni. L'esito della verifica veniva riportato nella relazione tecnica datata 11 settembre 2020 e, sostanzialmente, confermava la precedente relazione dell'aprile 2019 con particolare riferimento al TR notturno, ribadendone il superamento dei limiti previsti sia dalla IV classe sia dalla classe VI del PCA del Comune di Milano;
- con sentenza nr. 2054/2020 il TAR Lombardia - Milano, accogliendo il ricorso di controparte, stabiliva che gli atti assunti dal Comune non ottemperavano alla sentenza nr. 1979/2019 e per l'effetto ordinava al Comune di provvedere entro il termine perentorio di giorni 10 dalla comunicazione della sentenza all'assunzione dei provvedimenti necessari per ricondurre le immissioni sonore entro i limiti massimi consentiti;
- con ordinanza sindacale n. 54/2020 del 12/11/2020, il Comune di Milano disponeva nei confronti di tutte le tipologie di esercizi pubblici, esercizi di vicinato, attività artigianali di asporto e distributori automatici, nell'area di Corso Garibaldi (nel tratto compreso tra Via della Moscova e Via Marsala) e in Largo La Foppa: A) il divieto della vendita e somministrazione per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 00.00 alle ore 06.00, nelle notti tra il venerdì e sabato e tra il sabato e la domenica ovvero nelle giornate prefestive e festive, rimanendo, invece consentita, nel rispetto delle misure di sicurezza vigenti, la consumazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione all'interno dei pubblici esercizi in sede fissa; B) a tutti i concessionari di plateatici per somministrazione assistita e non assistita di alimenti e bevande, nell'area di Corso Garibaldi (nel tratto compreso tra Via della Moscova e Via Marsala) e in Largo La Foppa il divieto di utilizzare il plateatico per qualunque attività dalle ore 00.00 alle ore 06.00 nelle notti tra il venerdì e sabato e tra il sabato e la domenica ovvero nelle giornate prefestive e festive;
- con ricorso per motivi aggiunti, il Condominio di Corso Garibaldi n. 104 ha impugnato la citata ordinanza, deducendone la nullità per sostanziale violazione del giudicato, chiedendo l'ottemperanza anche alla sentenza del Tribunale n. 2054/2020;
- con sentenza nr. 1214/2021 il TAR Lombardia - Milano, accogliendo il ricorso di controparte, ha dichiarato l'inottemperanza del Comune di Milano alla sentenza n. 1979/2019 e alla sentenza 2054/2020 e la nullità della predetta ordinanza sindacale Prot. 12/11/2020.0459880.I - Rep. OR1C0 0000054/2020.

DATO ATTO CHE

- il TAR Lombardia - Milano pone a fondamento delle proprie decisioni ed in particolare della sentenza nr. 1214/2021, le seguenti argomentazioni:
 - le limitazioni disposte con l'ordinanza sindacale contestata sono circoscritte ingiustificatamente entro un particolare ambito temporale e spaziale, atteso che si stabilisce, in primo luogo, il divieto di vendita e somministrazione per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, ma solo dalle ore 00.00 alle ore 06.00 e nelle sole notti tra il venerdì e sabato e tra il sabato e la domenica, ovvero nelle giornate prefestive e festive, con la precisazione che è invece consentita, nel rispetto delle misure di sicurezza vigenti, la consumazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione all'interno dei pubblici esercizi in sede fissa; in aggiunta a tali previsioni si vieta - ai concessionari di plateatici per somministrazione assistita (pubblici esercizi) e non assistita (attività artigianali alimentari) di alimenti e bevande, nell'area di Corso Garibaldi (nel tratto compreso tra Via della Moscova e Via Marsala) e in Largo La Foppa - di utilizzare il plateatico per qualunque attività sempre dalle ore 00.00 alle ore 06.00 e solo nelle notti tra il venerdì e sabato e tra il sabato e la domenica, ovvero nelle giornate prefestive e festive;
 - i rilievi tecnici eseguiti da Arpa non hanno preso in esame il livello di inquinamento acustico esistente solo nel fine settimana o nelle giornate festive e prefestive, ma ne hanno verificato l'intensità durante l'intero arco della settimana, attestando in orario notturno, ossia dalle 22.00 alle 06.00, il costante superamento dei valori soglia in tutti i giorni della settimana;
 - a fronte di tale dato, posto a fondamento delle sentenze della cui ottemperanza si tratta, integra una violazione del giudicato sia l'aver omesso di adottare misure riferite a tutti i giorni della settimana, visto che il superamento dei limiti massimi in orario notturno è stato accertato durante tutto l'arco della settimana, sia l'aver disposto limiti solo per la fascia oraria compresa tra le 00.00 e le 06.00, senza considerare che anche nella fascia compresa dalle 22.00 alle 00.00 si verifica il superamento dei limiti massimi di immissioni acustiche;
 - la sentenza 2054/2020 ha evidenziato - in dipendenza del contenuto delle relazioni tecniche depositate da Arpa - l'esistenza di una connessione tra il superamento dei limiti acustici e la "vendita di bevande, anche per asporto, in orario notturno", indipendentemente dal fatto che si tratti di bevande alcoliche o non alcoliche; pertanto, l'introduzione di un divieto riferito alla vendita solo di bevande alcoliche non è coerente con l'esigenza di contenere le immissioni sonore e non integra una corretta esecuzione della decisione giurisdizionale;
 - parimenti non è coerente con la sentenza da ottemperare il parametro utilizzato per la delimitazione dell'efficacia temporale delle determinazioni assunte con l'ordinanza del 12.11.2020; il provvedimento è destinato ad avere efficacia dalla data della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Milano e "sino a successiva rilevazione da parte di ARPA che accerti la riduzione delle immissione acustiche nel limite dei parametri massimi consentiti"; ciò significa che, qualora Arpa

dovesse accertare la riconduzione delle immissioni acustiche entro i limiti consentiti, le disposizioni adottate e tese, almeno in ipotesi, a realizzare proprio il rispetto dei limiti acustici, cesserebbero di avere efficacia, sicché potrebbero essere lecitamente riprese le modalità di svolgimento dell'attività di somministrazione che hanno condotto allo stato di intollerabile inquinamento acustico accertato da Arpa; è evidente che la determinazione è contraddittoria e non funzionale a garantire l'ottemperanza alle decisioni di cui si tratta, che sono volte a tutelare in modo stabile il bene primario della salute anche nella sua declinazione riferita al riposo notturno;

CONSIDERATO CHE

- i compiti di coordinamento e riorganizzazione degli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi rientrano nei tipici poteri esercitati attraverso ordinanze di contenuto ordinario, adottate dal Sindaco sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale nella sua qualità di responsabile dell'amministrazione comunale ai sensi dell'art. 50 comma 7 del TUEL;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 50 del 22/10/2020, in attuazione al disposto del TUEL art. 50, comma 7 del TUEL, ferme restando le disposizioni normative, maggiormente restrittive, emanate in materia di prevenzione epidemiologica da COVID-19, ha definito specifici indirizzi in materia di regolazione degli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi sulla base dei quali il Sindaco può, con proprie ordinanze, definire specifici orari di apertura e chiusura di tali esercizi, anche diversamente disciplinando tra l'attività condotta all'interno del locale ovvero sul plateatico, conseguentemente al rilascio di specifica concessione di occupazione di suolo pubblico, anche temporanea leggera;
- tale delimitazione oraria può riguardare anche solo singoli esercizi o specifiche e determinate vie, quartieri, zone ed ambiti urbani maggiormente interessati da:
 - esigenze di regolare ed equilibrata coesistenza di funzioni residenziali ed attività commerciali, avuto riguardo alla rilevante presenza di locali, alla densità abitativa e alla morfologia dei luoghi;
 - problemi di ordine pubblico segnalati dalle competenti Autorità e di sicurezza urbana risultanti anche dalla quantità e rilevanza di segnalazioni, esposti, sanzioni comminate ovvero da reiterati problemi connessi all'inquinamento acustico ed ambientale.
- di tali circostanze, cui consegue l'emissione di provvedimenti sindacali di limitazione degli orari, deve essere acquisita agli atti dell'Amministrazione comunale evidenza documentale chiaramente comprovante la sussistenza delle condizioni che comportano l'assunzione delle limitazioni orarie disposte;
- nel rispetto del principio di proporzionalità e di adeguatezza, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti,

sussistono ampie motivazioni per porre in essere azioni tendenti alla limitazione di orari di vendita, con riferimento all'asporto e somministrazione di bevande di qualunque tipo, alcoliche e analcoliche e con riferimento all'uso del plateatico;

RITENUTO

- in esecuzione e concordemente alle motivazioni esposte nei provvedimenti del TAR nonché alle risultanze delle relazioni tecniche dell'ARPA dove si indica che il contributo più rilevante è determinato dal contributo antropico dei passanti e degli avventori dei diversi plateatici dei locali pubblici presenti sul Corso Garibaldi e in Largo La Foppa e nel rispetto del principio di proporzionalità e di adeguatezza;
- in conformità a quanto stabilito dall'articolo 19, comma 2, del vigente Regolamento canone unico patrimoniale e canone di concessione dei mercati, che prevede che il Comune, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione o autorizzazione, ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo;
- in conformità all'articolo 20, comma 1, del vigente Regolamento canone unico patrimoniale e canone di concessione dei mercati che impone l'utilizzo del plateatico nel rispetto e nei limiti delle disposizioni regolamentari e di legge;
- in considerazione della presenza di numerosi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di attività artigianali alimentari ed anche di esercizi di vicinato che rendono l'ambito fortemente attrattivo, in particolare nelle ore serali, facilitando il fenomeno della "movida";
- coerentemente alle esigenze di tutela palesate dalla situazione di fatto ed accertate da Arpa e nel rispetto del principio di adeguatezza delle adottande limitazioni alle finalità perseguite,
- di dover assicurare la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività degli esercizi commerciali e artigianali alimentari, di somministrazione di alimenti e bevande e di svago, attraverso il contemperamento degli interessi pubblici e privati e di tutela dell'ambiente e del decoro urbano
- che tra le finalità da perseguire non può non essere annoverata anche quella del bilanciamento con le esigenze di tutela dell'esercizio dell'attività di impresa da parte dei titolari degli esercizi commerciali nella presente fase di graduale ripresa delle attività economiche e sociali e di superamento delle limitazioni disposte per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19, in coerenza con i provvedimenti legislativi connessi al periodo emergenziale assunti a sostegno delle imprese di pubblico esercizio;

DI ASSUMERE

- il presente provvedimento per intervenire sui profili specificamente individuati e considerati dal TAR Lombardia - Milano e dalle relazioni tecniche, quali cause del superamento delle immissioni acustiche, come segue:
 - limitazioni nei confronti delle attività di vendita e somministrazione che possano favorire lo stazionamento al di fuori degli esercizi commerciali e di somministrazione degli avventori e, più in generale, dei soggetti che possono diventare “frequentatori/clienti” e generare fenomeni di “movida” in relazione allo stazionamento di persone anche al di fuori degli spazi di occupazione pubblici e dei plateatici concessi;
 - limitazioni del rumore antropico generato dall'utilizzo degli spazi di occupazione del suolo pubblico ovvero dei plateatici dei pubblici esercizi e delle attività artigianali alimentari ragionevoli e adeguate alle finalità perseguite;
 - disporre limitazioni alla vendita per asporto per tutti i giorni della settimana e per la fascia notturna dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno seguente, fascia in cui è stato accertato lo stabile superamento dei limiti massimi di inquinamento acustico;
 - disporre limitazioni all'orario di utilizzo degli spazi di occupazione del suolo pubblico ovvero dei plateatici dei pubblici esercizi e delle attività artigianali alimentari per tutti i giorni della settimana e per la fascia notturna dalle ore 00.00 alle ore 6.00 del giorno seguente, in ragione del numero contingentato di posti occupabili e delle contestuali limitazioni introdotte per la vendita per asporto a partire dalle ore 22.00;

E per l'effetto

ORDINA

- A) a tutte le tipologie di esercizi pubblici, esercizi di vicinato, attività artigianali di asporto e distributori automatici, nell'area di Corso Garibaldi (nel tratto compreso tra Via della Moscova e Via Marsala) e in Largo La Foppa:

il divieto della vendita e della somministrazione per asporto di alimenti e bevande, di qualunque tipo, alcoliche ed analcoliche, dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del giorno seguente.

B) a tutti i concessionari di plateatici per somministrazione assistita (pubblici esercizi) e non assistita (attività artigianali alimentari) di alimenti e bevande, nell'area di Corso Garibaldi (nel tratto compreso tra Via della Moscova e Via Marsala) e in Largo La Foppa:

il divieto di utilizzare il plateatico per qualunque attività dalle ore 00.00 alle ore 06.00.

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Milano sul sito internet istituzionale www.comune.milano.it ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni.

AVVISA

- che è fatta salva la possibilità per gli interessati e i controinteressati di presentare contributi, osservazioni, documenti, entro gg. 30 dalla pubblicazione della presente ordinanza, che l'Amministrazione valuterà per l'assunzione di ulteriori e diversi provvedimenti anche integrativi e modificativi della presente per il migliore conseguimento delle finalità attese, avuto riguardo che il ridotto termine di gg. 15 assegnato dal Giudice per l'assunzione di provvedimenti di ottemperanza, perfeziona la fattispecie di cui all'articolo 7 comma 1 L.241/90 e s.m.i, ossia l'impossibilità di comunicare l'avvio del procedimento agli interessati e ai controinteressati laddove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, che, nel caso in esame, sono rappresentate dalla brevità e perentorietà del termine assegnato che non consentirebbero il rispetto dei tempi tecnici imposti dalla normativa di riferimento.
- che sono fatti salvi eventuali successivi provvedimenti, a seguito delle rilevazioni da parte di ARPA sull'efficacia delle misure assunte, in considerazione dell'evolversi della situazione di disturbo alla quiete pubblica, delle verifiche periodiche sull'osservanza dei divieti, delle proposte pervenute dagli interessati e dai controinteressati del presente provvedimento, anche in considerazione di quanto rilevato al punto precedente;

DÀ ATTO

- che la presente ordinanza modifica *in parte qua* le concessioni per plateatici rilasciati a titolari di esercizi con somministrazione assistita (pubblici esercizi) e non assistita (attività artigianali alimentari), presenti nell'area di Corso Garibaldi (nel tratto compreso tra Via della Moscova e Via Marsala) e in Largo La Foppa, con riferimento agli ambiti disciplinati e costituisce a tutti gli effetti loro appendice integrativa.

MANDA

Ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli per il rispetto e l'applicazione della presente ordinanza.

AVVERSO il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs. 2/07/2010, n. 104;
- o in alternativa e per soli motivi di legittimità, Ricorso Straordinario al Capo dello Stato ai sensi del DPR 24/11/1971, n. 1199 entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
Giuseppe Sala
(Firmato digitalmente)



AREA RISORSE IDRICHE E IGIENE AMBIENTALE

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA LOTTA CONTRO LA AEDES ALBOPICTUS “ZANZARA TIGRE” E LE ALTRE SPECIE DI ZANZARE

VALIDITA': dal 23/06/2021 fino al 31/12/2021

VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (*Aedes albopictus*);

PREMESSO che il Comune di Milano esegue trattamenti larvicidi e adulticidi sulle aree pubbliche di competenza nonché sugli edifici comunali e relative pertinenze, finalizzati al contenimento delle popolazioni di zanzare;

CONSIDERATO che la “*Aedes albopictus*” (zanzara tigre) può causare problemi di carattere sanitario per la sua capacità di trasmettere agenti patogeni responsabili di malattie infettive e la sua proliferazione è favorita dalla presenza di piccole raccolte d'acqua stagnante e che, in analogia a quanto già messo in atto, i recenti focolai di febbre da virus Zika, malattia trasmessa da zanzare del genere *Aedes*, confermano la necessità di incrementare una campagna di informazione e di comunicazione sia per il contenimento della presenza di zanzare che per la promozione di azioni di prevenzione individuale;

PRESO ATTO che la Lombardia, per quanto riguarda la sorveglianza entomologica, è considerata AREA B (ai sensi della Circolare del Ministero della Salute, con nota del 15 giugno 2011 prot. n°14381 e del 19 giugno 2014 prot n°H1-22155 “Sorveglianza dei casi umani delle malattie trasmesse da vettori con particolare riferimento alla Chikungunya, Dengue e West Nile Disease (di seguito WND) – 2011-2014”) ovvero territorio in cui è presente il vettore e in cui si sono verificati casi di Chikungunya e Dengue, con la conseguente necessità di provvedere alla regolamentazione e all'imposizione di prescrizioni idonee a evitare l'eventuale insorgere del fenomeno;

DATO ATTO CHE, a livello europeo, il 2018 è stato caratterizzato dal più alto numero di segnalazioni di casi di WND e che in Lombardia i dati epidemiologici riguardanti la WND, hanno confermato 48 casi autoctoni di meningo-encefalite da West Nile Virus, Regione Lombardia ha rafforzato le misure preventive e la sorveglianza su uccelli, equidi e zanzare per la prevenzione e sorveglianza della WND;

VISTA la circolare del Ministero della Salute prot. n. 20115 del 16.06.2015 avente per oggetto: “Sorveglianza dei casi umani di Chikungunya, Dengue, West Nile Disease ed altre arbovirosi e valutazione del rischio di trasmissione in Italia” e la circolare prot. 4776 del 19.02.2016 avente per oggetto “Aggiornamento su Infezione/Malattia da Virus Zika (MVZ)”, oltre la n. 20957 del 10/07/2017 “Piano Nazionale di Sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare (Aedes sp)” e seguenti;

VISTE le note prot. n°87032 del 30/05/2019, n° 58532 del 30/04/2020 e n° 74701/21 del 13/05/2021 inviate da ATS ai Sindaci dei Comuni dell’ATS Città Metropolitana di Milano aventi per oggetto “Disinfestazione da zanzare, prevenzione e controllo” e “Misure di lotta per il contenimento delle zanzare e delle zecche. Prevenzione degli eventuali focolai di malattie trasmesse da vettori”.

RICHIAMATA la nota del Ministero della Salute, prot. n. 10381 del 05.04.2019 ad oggetto “Piano nazionale integrato di prevenzione, sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu – 2019” e quelle della Regione Lombardia prot. n. G1.2019.12549 del 25.03.2019 e G1.2019.0015119 del 17.04.2019 oltre a quella riferita al Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (P.N.A.) 2020-2025 prot.n°2020.0016614 del 11/04/2020;

RICHIAMATA altresì la nota del Ministero della Salute – Direzione Generale della Sanità animale e dei Farmaci veterinari – del 14/01/2021 prot. n. 0000756 avente ad oggetto “*Ordinanza del Ministro della Salute 4 agosto 2011 recante: Norme sanitarie in materia di encefalomyelite equina di tipo West Nile (West Nile Disease) e attività di sorveglianza sul territorio nazionale. Comunicazione.*”;

VISTA la nota del Ministero della Salute – Direzione Generale della Sanità animale e dei Farmaci veterinari – del 14/04/2021 prot. n. 0009358 avente ad oggetto “*Piano Nazionale di Prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025 nota DGSAF prot. n. 3789 del 17/02/2020. Aggiornamento Allegato 4 - anno 2021.*” con cui sono state trasmesse le mappe relative alle Aree a rischio di trasmissione Alto (AR), Basso (BR) e Minimo (MR) del virus West Nile, definite sulla base dell’analisi dei dati relativi alla circolazione del virus West Nile in Italia nell’anno 2020 effettuato dal CESME;

CONSIDERATO che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario Pubblico, riguardanti la sorveglianza e il controllo dei casi accertati o sospetti di febbre da virus Chikungunya, Dengue e Malattia da Virus Zika, le azioni principali per prevenire queste malattie sono quelle volte a realizzare la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare. Pertanto è necessario attivare la lotta alle zanzare, principalmente rimuovendo i focolai larvali con adeguati trattamenti larvicidi;

RITENUTO, altresì, che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzara tigre, nel caso in cui si manifestino casi sospetti od accertati di Chikungunya o in situazioni d’infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà, in accordo con ATS della Città Metropolitana di Milano, ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo, se del caso, con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l’effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

ATTESA la mancanza di un’adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese e ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, altre attività produttive che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

CONSIDERATO che il sistema di monitoraggio e sorveglianza dell’infestazione da zanzara tigre ha mostrato che nel territorio di questo comune è presente una popolazione significativa di questo insetto;

VISTI

- il r.d. 27 luglio 1934, n. 1265;
- la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- gli articoli 1.4.9, 1.4.10, 1.4.13, 1.4.15 del Regolamento Locale d'Igiene e in particolare l'art.1.4.16 "Oneri del Proprietario";

ORDINA

A tutta la cittadinanza:

- di non abbandonare e/o depositare oggetti e contenitori (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso), provvedendo altresì a svuotare periodicamente ove possibile i contenitori di uso comune (abbeveratoi per animali, sottovasi etc.) allo scopo di evitare l'accumularsi di acqua;
- di coprire ermeticamente o con reti a maglia fitta i contenitori d'acqua inamovibili (bidoni, cisterne, vasche, serbatoi);
- di cambiare settimanalmente l'acqua nei portafiori dei cimiteri. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto;
- inserire della sabbia umida nei vasi floreali e nei portafiori non utilizzati nei cimiteri;

A tutti i condomini e ai proprietari o detentori d'immobili e edifici:

- di procedere alla disinfestazione preventiva larvicida, nei tombini, nelle griglie di scarico e nei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti nei giardini, cortili e aree esterne di pertinenza, programmando cicli periodici di trattamento a partire dalla stagione primaverile sino alla fine di ottobre;
- di procedere alla disinfestazione adulticida nelle aree verdi di pertinenza, in presenza di manifeste condizioni d'infestazione. Dovrà essere mirata ai luoghi di sosta delle zanzare adulte (siepi, cespugli, aree ombrose, vegetazione a basso fusto) ed eseguita con attrezzature idonee a minimizzare la deriva aerea delle soluzioni utilizzate non superando i 3/4 metri di altezza. L'etichetta dei formulati insetticidi utilizzati dovrà prevedere la specifica dell'impiego sulla vegetazione;
- di provvedere al taglio periodico dell'erba nelle aree verdi di pertinenza, sistemandole in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- di rimuovere le foglie e liberare le grondaie intasate degli edifici;
- di svuotare regolarmente le vaschette di condensa degli impianti di condizionamento;
- di introdurre pesci autoctoni predatori di larve di zanzare nelle fontane e negli specchi d'acqua dei giardini; è vietata l'immissione del genere ittico alloctono delle Gambusie perché causa interferenze negli equilibri degli ecosistemi ecologici minacciando la sopravvivenza delle specie native;

Ai proprietari o a coloro che hanno l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate, cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dismesse:

- di mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte, anche temporanee e occasionali, di acqua stagnante;

A tutti i conduttori di orti urbani:

- di eseguire l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- di sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;

- chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua;

Alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento:

- di curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante;
- di procedere alla disinfestazione larvicida preventiva e all'eventuale disinfestazione adulticida con la manifesta presenza di zanzare;

Ai responsabili dei cantieri fissi e mobili:

- di avere particolare cura nell'eliminare tutti i ristagni d'acqua anche temporanei e occasionali;
- sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- provvedere, in caso di sospensione del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acqua meteoriche;
- di coprire ermeticamente o con reti a maglia fitta i contenitori d'acqua utilizzati per l'attività di cantiere (bidoni, fusti, cisterne, vasche, serbatoi).
- di procedere alla disinfestazione larvicida preventiva e all'eventuale disinfestazione adulticida, con la manifesta presenza di zanzare, delle aree interessate dall'attività a partire dalla stagione primaverile sino al mese di ottobre;

Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in:

- di conservare i copertoni in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, di disporli a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso;
- di stoccare, in luoghi chiusi, gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli svuotati da ogni contenuto d'acqua;
- di provvedere alla disinfestazione degli pneumatici privi di copertura con cadenza periodica, a partire dalla stagione primaverile e sino al mese di ottobre;
- di svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;

Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento agli impianti di gestione rifiuti e attività quali la rottamazione, la demolizione auto, giardini botanici e vivai:

- di procedere a una costante e programmata disinfestazione larvicida preventiva, l'eventuale disinfestazione adulticida con la manifesta presenza di zanzare, delle superfici interessate da dette attività, a partire dalla stagione primaverile sino al mese di ottobre;
- di coprire ermeticamente o con reti a maglia fitta tutti i contenitori per la raccolta dell'acqua (bidoni, fusti, annaffiatori, secchi, bacinelle, cisterne, vasche, serbatoi ecc.),
- di avere cura nell'evitare la formazione di ristagni d'acqua meteorica e occasionale;
- adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto, ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
- assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

DISPONE

Che in presenza di casi sospetti e accertati di Chikungunya/Dengue/West Nile Disease o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili privati o pubblici quali scuole, ospedali, strutture per anziani, immobili di culto e simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione di focolai larvali in aree pubbliche e private provvedendo, se del caso, con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

AVVISA CHE

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione alla cittadinanza mediante il sito internet comunale e negli spazi riservati alle affissioni, nonché, a mezzo posta, ai soggetti destinatari del presente provvedimento quali: gli Amministratori di stabili, i gruppi di proprietari di immobili, i detentori di vaste aree di ragione privata e pubblica.

La sanzione per l'inosservanza alle presenti norme, prevista dall'art. 1 bis delle Norme Finali del Regolamento Locale d'Igiene, è determinata in un **minimo di Euro 150,00** e un **massimo di Euro 500,00**.

DISPONE ALTRESÌ

Che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, all'accertamento e all'irrogazione di eventuali sanzioni provvedono, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Municipale, ogni altro agente o ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti, nonché le Autorità Sanitarie.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi del D.Lgs. 2 Luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

IL SINDACO

Giuseppe Sala

F.to digitalmente